

affida ai Comuni le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, art. 19, comma primo, parte prima; Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*).

Regione Puglia - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggio - Cause di decadenza - Difetto di stabile occupazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario - Previsione contenuta in legge regionale - Asserita invasione della competenza legislativa statale - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, art. 19, comma primo, lett. b; Costituzione, art. 117*).

N. 328 — Ordinanza 7 luglio 1993 Pag. 473

Regione Veneto - Edilizia e urbanistica - Esecuzione di opere subordinate dalla legislazione statale al rilascio della concessione edilizia - Previsione, con legge regionale, che il silenzio-assenso tenga luogo della concessione, senza alcuna limitazione ed alcun carattere di temporaneità - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per *ius superveniens*. (*Legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 79; Costituzione, artt. 3, 25 e 117*).

N. 329 — Ordinanza 7 luglio 1993 » 477

Locazione di immobili urbani ad uso abitativo - Territorio del Lido di Venezia - Sospensione dell'esecuzione degli sfratti - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto a Venezia insulare, alle isole della laguna ed al centro storico di Chioggia - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 8 novembre 1991, n. 360, art. 3; Costituzione, art. 3*).

Pronunce della Corte costituzionale - Locazione di immobili urbani ad uso abitativo - Sospensione dell'esecuzione degli sfratti nei comuni di Venezia e Chioggia - Omessa inclusione del territorio del Lido di Venezia - Trattamento differenziato in ragione di distinte situazioni di fatto - Scelta del legislatore non irrazionale o ingiustificata - Incompetenza della Corte ad estendere un beneficio di carattere derogatorio.

N. 330 — Ordinanza 7 luglio 1993 » 481

Amministrazione pubblica - Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa - Attribuzioni conferite al procuratore regionale presso la Corte dei conti - Potere di

to da destinare alle camere a pagamento - Disciplina - Lamentata lesione delle competenze regionali in materia di assistenza sanitaria - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 4, comma decimo; Costituzione, artt. 76, 77, comma primo, 116, 117, 118 e 119; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 2, 3 e 4*).

Regioni in genere - Rapporti Stato-Regioni - Norme statali di dettaglio - Qualificazione - Conseguenze.

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Rapporti tra servizio sanitario nazionale e università - Elaborazione dei piani sanitari regionali - Previsione del contributo da parte delle università, per quanto di loro competenza - Lamentata violazione delle attribuzioni regionali dovuta alla configurazione di un improprio intervento concorrente dell'università - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6, comma primo; Costituzione, artt. 76, 77, comma primo - in relazione all'art. 1, lett. o della legge 23 ottobre 1992, n. 421 -, 117 e 118*).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Rapporti tra servizio sanitario nazionale e università - Formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione - Attuazione in sede ospedaliera - Rilascio dei diplomi relativi - Potere attribuito al responsabile della scuola e al rettore dell'università competente - Asserita lesione delle attribuzioni regionali in materia di formazione professionale del personale infermieristico, nonché violazione dei principi della legge di delega - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6, comma terzo; Costituzione, artt. 76 e 77, comma primo - in relazione all'art. 1, lett. o della legge 23 ottobre 1992, n. 421 -, 117 e 118*).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Adempimenti concernenti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni sull'attivazione di poteri sostitutivi, l'intesa con detta conferenza per la fissazione delle tariffe di prestazioni dirette, la stipula di protocolli d'intesa tra Regioni e università - Mancata attuazione - Poteri sostitutivi del Ministro della sanità - Lamentata lesione delle competenze regionali nonché dei principi posti al riguardo dalla legge di delega - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 6, comma quarto, 8, commi quinto e sesto, 10, comma quarto; Costituzione, artt. 76 e 77, comma primo - in relazione all'art. 1, lett. u della legge 23 ottobre 1992, n. 421 -, 116, 118 e 119; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 2, 3 e 4*).

nute in leggi di grande riforma economico-sociale - Possibilità - Condizioni e limiti.

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Approvazione del decreto legislativo n. 502 del 1992 - Procedura - Previsione del parere obbligatorio della Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni - Ritenuta inosservanza - Ricorsi delle Regioni Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto - Lamentata violazione del principio posto dalla legge di delega - Non fondatezza della questione. D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. (*Costituzione, artt. 76 e 77, comma primo*).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza - Fissazione degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione e dei livelli di assistenza, mediante il piano sanitario nazionale adottato dal Governo - Lamentata violazione dei principi posti dalla legge di delega - Non fondatezza della questione. (D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 1; *Costituzione, artt. 76 e 77, comma primo, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1, comma primo, lett. g*).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Organizzazione delle unità sanitarie locali - Poteri di gestione e di rappresentanza attribuiti al direttore generale - Ritenuta necessità di dividere tali poteri tra più organi, in base alla dizione letterale della legge di delega - Asserita violazione di quest'ultima - Non fondatezza della questione. (D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma sesto; *Costituzione, artt. 76 e 77, comma primo, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1, lett. d*).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Aziende e presidi ospedalieri - Individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in aziende ospedaliere con decreto del Ministro della sanità - Procedimento - Partecipazione delle Regioni - Previsione di un solo parere di proposta - Asserita violazione delle competenze regionali in ordine alla organizzazione dell'assistenza sanitaria - Non fondatezza della questione. (D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 4, comma primo; *Costituzione, artt. 76, 117 e 118; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 3*).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Aziende e presidi ospedalieri - Riorganizzazione a cura delle Regioni - Esercizio della libera professione intramuraria e individuazione dei posti let-

del percorso formativo del triennio clinico o operanti in strutture di pertinenza universitaria - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 52, art. 4, comma terzo; Costituzione, artt. 76 e 77, comma primo, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1, comma primo, lett. n).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali - Definizione dei requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie e della periodicità dei controlli sugli stessi - Atto di indirizzo e coordinamento emanato senza la determinazione dei principi o orientamenti di massima per delimitare la discrezionalità del Governo - Illegittimità costituzionale. (D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, comma quarto; Costituzione, artt. 117 e 118).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Autofinanziamento regionale - Disavanzi delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere - Copertura a carico delle Regioni con esonero totale e immediato dello Stato - Disciplina transitoria volta a rendere graduale il passaggio al nuovo sistema - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 13, comma primo; Costituzione, artt. 3, 32, 81 e 119).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Autofinanziamento regionale - Erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli uniformi sul piano nazionale e adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti per la determinazione del parametro capitaro di finanziamento in sede nazionale - Relativi costi - Copertura a carico delle Regioni - Conformità della disposizione al principio costituzionale dell'equilibrio finanziario, valevole anche per il sistema pubblico di assistenza sanitaria. (D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 13, comma primo; Costituzione, art. 97).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Organizzazione delle unità sanitarie locali - Enunciazione di normativa di dettaglio - Lamentata violazione delle competenze delle regioni - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3; Costituzione, artt. 76, 77, 117 e 118; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 2, 3 e 4).

Regioni in genere - Esercizio delle competenze legislative regionali - Vincoli derivanti da disposizioni di dettaglio conte-

N. 354 — Ordinanza 20 luglio 1993 Pag. 653

Locazioni di immobili urbani ad uso abitativo - Contratti con scadenza successiva alla entrata in vigore della nuova disciplina (legge n. 359 del 1992) - Proroga biennale se le parti non concordino sulla determinazione del canone - Lamentata omessa considerazione per le necessità del locatore e denunciata irragionevole compressione dei diritti di difesa e di proprietà - Manifesta infondatezza delle questioni. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 11, comma secondo-bis; Costituzione, artt. 3, 24 e 42).

N. 355 — Sentenza 11 giugno 1993 » 657

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1 legge delega n. 421 del 1992) - Organizzazione delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere - Nomina del direttore generale, risoluzione del relativo rapporto di lavoro e commissariamento delle aziende ospedaliere - Competenze attribuite, rispettivamente, al presidente della giunta regionale e alla giunta regionale anziché alla Regione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 3, comma sesto - prima e decima proposizione - e 4, comma ottavo, terza proposizione; Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 121).

Regioni a statuto comune - Ripartizione delle funzioni regionali fra gli organi interni della Regione - Materia riservata allo Statuto regionale - Fondamento costituzionale.

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Organizzazione delle unità sanitarie locali - Nomina del direttore generale e ricostituzione del collegio dei revisori dei conti - Mancata attuazione di tali adempimenti da parte degli organi designati - Poteri sostitutivi attribuiti al Ministro della sanità anziché al Consiglio dei ministri, previa diffida - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, commi sesto e dodicesimo; Costituzione, art. 76, in relazione alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 1, comma primo, lett. u).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Aziende e presidi ospedalieri - Individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, da costituire in azienda ospedaliera - Inserimento a tali fini dei presidi ospedalieri con prevalenza

- N. 351 — Ordinanza 11 giugno 1993 Pag. 641

Imposte e tasse - Nuove tariffe di estimo delle unità immobiliari - Determinazione - Criteri fissati in provvedimenti del Ministro delle finanze con riferimento al valore venale dell'immobile - Attribuzione a tali disposizioni della «forza di legge» in quanto adottate con decreto-legge - Mancata conversione in legge del decreto censurato - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.L. 26 maggio 1992, n. 298 - non convertito* -, art. 2, comma primo; *Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 77*).

- N. 352 — Ordinanza 11 giugno 1993 » 645

Imposte e tasse in genere - Catasto edilizio urbano - Revisione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari - Criteri - Riferimento per gli immobili delle categorie A, B e C al «valore di mercato ordinariamente ritraibile» - Conseguente introduzione di una tassa patrimoniale sugli immobili in contrasto con il principio della capacità contributiva - Questione sollevata nei confronti di decreti ministeriali privi di forza di legge - Manifesta inammissibilità. (*Decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990; decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991; Costituzione, artt. 3 e 53*).

Imposte e tasse in genere - Catasto edilizio urbano - Revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari - Determinazione con indiretti riferimenti ai valori di mercato - Applicazione in via generale di criteri previsti dalla precedente normativa solo in via eccezionale - Lamentata introduzione di una tassa patrimoniale sui beni immobili ed ingiustificato contrasto con il principio della capacità contributiva - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per *ius superveniens*. (*D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, art. 6; Costituzione, artt. 3 e 53*).

- N. 353 — Ordinanza 20 luglio 1993 » 649

Imposta sulle successioni e donazioni - Determinazione - Criteri - Applicazione di aliquote progressive a scaglioni sull'intero asse e non sulle singole quote ereditarie - Lamentata violazione della capacità contributiva del singolo beneficiario - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 6; Costituzione, artt. 3 e 53*).

Pena - Misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità - Principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena - Obbligo di osservanza - Finalità - Attuazione dei principi di eguaglianza, di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena - Implicazione di una funzione di esclusiva spettanza dell'ordine giudiziario. (*Costituzione, artt. 3, 13 e 27, commi primo e terzo*).

Ordinamento penitenziario - Condannati per determinati reati - Sospensione, in presenza di gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, del regime detentivo ordinario - Potere, attribuito al Ministro di grazia e giustizia, di disporre un regime detentivo di particolare rigore - Asserita violazione della libertà personale, della libertà e segretezza della corrispondenza nonché dei principi della funzione rieducativa della pena e della tutela giurisdizionale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma secondo; Costituzione, artt. 13, commi primo e secondo, 15, comma secondo, 27, comma terzo, 97, comma primo, e 113, commi primo e secondo*).

Ordinamento penitenziario - Condannati per determinati reati - Assoggettabilità, con decreto ministeriale, ad un regime carcerario particolarmente restrittivo - Sindacabilità da parte del giudice ordinario dei provvedimenti ministeriali in caso di reclamo dell'interessato. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma secondo*).

N. 350 — Sentenza 20 luglio 1993 Pag. 633

Procedure concorsuali - Crediti assistiti da privilegio - Crediti tributari - Estensione della causa di prelazione agli interessi - Omessa previsione - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per assunta erroneità del presupposto interpretativo della norma accolto dal giudice *a quo* - Reiezione. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 54, comma terzo; Costituzione, art. 3*).

Procedure concorsuali - Crediti assistiti da privilegio - Crediti tributari - Interessi maturati nel periodo prefallimentare - Omessa estensione della causa di prelazione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai crediti assistiti da pegno o ipoteca - Non fondatezza della questione. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 54, comma terzo; Costituzione, art. 3*).

Procedure concorsuali - Crediti privilegiati e crediti assistiti da pegno o ipoteca - Prelazione accordata agli interessi - Trattamento differenziato - Valutazione discrezionale del legislatore - Esercizio non irragionevole. (*Costituzione, art. 3*).

a una sentenza interpretativa fondata sull'analogia, ma non a una pronuncia di accoglimento. (*Legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 2, comma settimo; Costituzione, art. 40; disp. prel. cod. civ., art. 14*).

Sciopero e serrata - Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Obbligo di preavviso minimo e di indicazione della durata - Questione di legittimità costituzionale della disciplina in caso di sciopero economico-politico - Omessa verifica di circostanze di fatto da parte del giudice *a quo* - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione. (*Legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 2, comma settimo; Costituzione, art. 40*).

Sciopero e serrata - Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Obbligo di preavviso minimo e di indicazione della durata - Esclusione nei soli casi di sciopero in difesa dell'ordine costituzionale o dell'incolumità e sicurezza dei lavoratori - Mancata estensione al caso di sciopero a carattere economico-politico - Asserita lesione della garanzia di effettività del diritto di sciopero - Non fondatezza della questione. (*Legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 2, comma settimo; Costituzione, art. 40*).

Sciopero in difesa dell'ordine costituzionale e della incolumità e sicurezza dei lavoratori - Esenzione dai limiti previsti per lo sciopero (economico-politico o contrattuale) nei servizi pubblici essenziali - Giustificazione dovuta alla natura dei valori difesi - Bilanciamento con i diritti degli utenti - Minore incisività sull'esercizio del diritto di sciopero - Analogia con lo sciopero in difesa di interessi di natura economica - Esclusione. (*Legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 2, comma settimo*).

Sciopero e serrata - Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Obbligo di preavviso minimo e di indicazione della durata - Sussistenza, indipendentemente dalla predisposizione di misure idonee a evitare pregiudizio per l'utenza. (*Legge 12 giugno 1990, n. 146, artt. 1, comma secondo, e 2, commi primo e quinto*).

Diritto di sciopero - Sciopero a carattere economico-politico - Affinità con lo sciopero economico-contrattuale - Omogeneità degli interessi perseguiti - Conseguenze - Analogia della disciplina. (*Legge 12 giugno 1990, n. 146, artt. 1, comma primo, e 2; Costituzione, art. 40*).

Diritto di sciopero - Sciopero a carattere economico-politico nei servizi pubblici essenziali - Carattere di diritto soggettivo - Garanzia costituzionale delle condizioni giuridiche di effettività - Limiti - Bilanciamento con altri interessi di maggior

Previdenza e assistenza sociale - Riscattabilità a fini pensionistici dei periodi di studio necessari al conseguimento della preparazione professionale - Condizioni. (*Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 276 — Sentenza 28 maggio 1993 Pag. 35

Sciopero e serrata - Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Obbligo di preavviso minimo e di indicazione della durata - Esenzione in caso di sciopero economico-politico - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice *a quo* in luogo di riconoscere la non sanzionabilità dell'omissione di preavviso nel caso di specie - Eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza - Reiezione. (*Legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 2, comma settimo; Costituzione, art. 40*).

Sciopero e serrata - Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Modalità procedurali stabilite per legge - Obbligo di preavviso minimo e di indicazione della durata - Natura di limite al diritto di sciopero. (*Legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 2, comma settimo; Costituzione, art. 40; legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 1, commi primo e secondo*).

Sciopero e serrata - Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Obbligo di preavviso minimo e di indicazione della durata - Esenzione in caso di sciopero a carattere economico-politico - Mancata previsione - Omessa verifica delle circostanze di fatto da parte del giudice *a quo* - Eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza - Reiezione. (*Legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 2, comma settimo; Costituzione, art. 40*).

Sciopero e serrata - Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Obbligo di preavviso minimo e di indicazione della durata - Richiesta alla Corte costituzionale di una pronuncia che esoneri incondizionatamente i lavoratori da tale obbligo, in caso di sciopero a carattere economico-politico - Rilevanza della questione, indipendentemente dalle circostanze di fatto - Sussistenza. (*Legge 12 giugno 1990, n. 146, art. 2, comma settimo; Costituzione, art. 40*).

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Ritenuta richiesta di pronuncia additiva implicante scelte discrezionali riservate al legislatore - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Pronunce della Corte costituzionale - Applicazione analogica di norma eccezionale - Divieto - Implicazioni - Impedimento

Giudice *a quo* - Giudice istruttore in sede di esecuzione provvisoria di decreto ingiuntivo di pagamento in pendenza di opposizione - Legittimazione a sollevare questione di costituzionalità - Difetto.

N. 342 — Ordinanza 7 luglio 1993 Pag. 539

Università e istituzioni di alta cultura - Scuole dirette a fini speciali - Diplomi rilasciati - Attribuzione di valore abilitante, con successivi atti normativi, prevista in decreto legislativo - Eccesso dai limiti stabiliti dalla legge di delega e mancata statuizione nella stessa di principi e criteri direttivi, presupponendo che sia la delega, sia il suo esercizio, riguardino la disciplina di professioni (nella specie: assistente sociale) e i profili professionali - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, art. 9; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, ultimo comma; Costituzione, artt. 76 e 77, comma primo*).

N. 343 — Sentenza 20 luglio 1993 » 543

Servizio militare - Obbligo di prestare il servizio militare - Incriminazione del rifiuto di adempiervi - Valori costituzionali coinvolti - Bilanciamento - Discrezionalità del legislatore - Sindacabilità - Criteri. (*Costituzione, artt. 13 e 52*).

Reati militari - Rifiuto totale di prestare il servizio militare - Mancanza assoluta di motivi o indicazione di motivi diversi da quelli stabiliti nell'art. 1 della legge n. 772 del 1972 - Esonerazione dal servizio di leva dopo aver espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore a quella del servizio militare di leva - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ulteriori profili. (*Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, comma terzo, in connessione con l'art. 148 cod. pen. mil. pace; Costituzione, artt. 2, 3, 13, 25, 27, comma terzo, e 52*).

Reati militari - Reati connessi al rifiuto di prestare il servizio di leva - Pene vigenti - Necessità di un intervento razionalizzatore - Rinnovato invito al legislatore perché provveda al riproporzionamento delle pene - Improrogabilità di tale intervento.

Eguaglianza (principio di) - Reati - Determinazione della misura della pena - Regola della proporzionalità - Inosservanza

proporre ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni - Ricorso della Regione Toscana - Questione sollevata nei confronti di disposizioni contenute in decreto-legge non convertito - Manifesta inammissibilità. (*D.L. 8 marzo 1993, n. 54 - non convertito* -, artt. 3 e 5; *Costituzione*, artt. 5, 97, 100, comma secondo, 115, 117, 118, 125, 126, 127 e 134).

Amministrazione pubblica - Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa - Attribuzioni conferite al procuratore regionale presso la Corte dei conti - Assoggettamento dell'amministrazione regionale e degli enti locali a controlli diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Statuto speciale di autonomia - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Questione sollevata nei confronti di disposizioni contenute in decreto-legge non convertito - Manifesta inammissibilità. (*D.L. 8 marzo 1993, n. 54 - non convertito* -, artt. 1, 2 e 3; *Costituzione*, artt. 77, 97, 113 e 116; *Statuto speciale Regione Valle d'Aosta*, artt. 43, 44 e 46, comma primo).

Amministrazione pubblica - Disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa - Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti - Forme di finanziamento delle spese a carico della Regione - Omessa previsione - Ricorso della Regione Lombardia - Questione sollevata nei confronti di disposizioni contenute in decreto-legge non convertito - Manifesta inammissibilità. (*D.L. 8 marzo 1993, n. 54 - non convertito* -, artt. 1, comma terzo, e 3; *Costituzione*, artt. 5, 81, comma quarto, 100, 103, 113, 115, 119, 125 e 130; *legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 27; legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 3, comma sesto*).

N. 331 — Ordinanza 7 luglio 1993 Pag. 487

Enti locali - Proroga degli organi amministrativi - Decreto-legge adottato in materia - Possibile interpretazione in termini di abrogazione della disciplina di competenza regionale - Ricorso della Regione Calabria - Mancata conversione in legge del decreto censurato - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.L. 19 marzo 1993, n. 69, non convertito; Costituzione*, artt. 77 - *in relazione all'art. 15, comma secondo, lett. d della legge 23 agosto 1988, n. 400* -, 117, 118, 121, 122 e 123).

N. 332 — Ordinanza 7 luglio 1993 » 491

Processo penale - Dibattimento - Giudici componenti il collegio che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena

concordata per ritenuta incongruità della stessa - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 333 — Sentenza 11 giugno 1993 Pag. 495

Regione Friuli-Venezia Giulia - Concorsi interni per titoli per posti di funzionario, consigliere, segretario e coordinatore riservati ai dipendenti regionali appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore - Commissione giudicatrice - Composizione costituita dal Consiglio di amministrazione della Regione - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1983, n. 54, art. 24, comma quinto; Costituzione, artt. 3, 97 e 98*).

Amministrazione pubblica - Principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Espressione di valore essenziale nell'organizzazione dei pubblici uffici - Immediata correlazione del principio con le norme costituzionali poste a garanzia dell'accesso all'ufficio e dello svolgimento della carriera del pubblico impiegato. (*Costituzione, artt. 97, 51 e 98*).

Amministrazione pubblica - Principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Riferibilità al concorso pubblico - Significati conseguenti. (*Costituzione, artt. 97 e 51*).

Amministrazione pubblica - Concorso pubblico per l'accesso ai pubblici uffici - Perseguimento dell'interesse pubblico volto a selezionare i candidati più meritevoli - Composizione della commissione giudicatrice - Rispondenza a criteri contrastanti con il principio di imparzialità della amministrazione pubblica - Illegittimità costituzionale. (*Costituzione, art. 97*).

Amministrazione pubblica - Dipendenti regionali - Concorsi interni per titoli, per il passaggio da un livello ad un altro - Possibile produzione di effetti distorsivi sul nuovo modello di amministrazione regionale in relazione al rapporto di pubblico impiego - Auspicio per una piena attuazione in materia, attraverso interventi del legislatore statale e regionale, dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

N. 334 — Ordinanza 7 luglio 1993 » 507

Processo penale - Dibattimento - Giudice (nella specie: pretore) che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena per ritenuta non concedibilità della sospensione condizionale della pena - Incompatibilità a partecipare al

giudizio - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento e compressione del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 335 — Ordinanza 7 luglio 1993 Pag. 511

Processo penale - Dibattimento - Giudice componente il collegio che abbia respinto la richiesta di applicazione della pena per ritenuta non concedibilità della sospensione condizionale della pena - Incompatibilità a partecipare al giudizio - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento e compressione del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. pen., art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 336 — Ordinanza 7 luglio 1993 » 515

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensione sociale sostitutiva - Diritto alla pensione sociale alle più favorevoli condizioni reddituali richieste per la pensione d'invalidità - Attribuzione mediante decreto-legge non convertito, agli invalidi riconosciuti tali dopo il compimento dei sessantacinque anni di età - Salvezza, in forza di norma dichiarata interpretativa, nei soli casi in cui, nel periodo di vigenza del decreto-legge, sia già intervenuto il provvedimento di liquidazione dell'I.N.P.S. - Lamentata disparità di trattamento - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 38*).

N. 337 — Ordinanza 7 luglio 1993 » 519

Sanità pubblica - Personale medico delle unità sanitarie locali - Assegnazione a mansioni superiori - Trattamento economico - Diritto alla corresponsione, per consolidata giurisprudenza, del trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo successivo ai sessanta giorni - Lamentata lesione dei principi di eguaglianza, di adeguatezza della retribuzione, del diritto alla salute, del diritto al lavoro, di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché dell'obbligo, per gli impiegati pubblici, di operare al servizio esclusivo della nazione - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 29, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98*).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Gestione dei presidi multizonali di prevenzione - Istituzione di un apposito organismo per la prevenzione, unico per tutto il territorio regionale - Lamentato contrasto con i principi posti dalla legge di delega - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 7, comma primo; Costituzione, artt. 76 e 77, comma primo, in relazione all'art. 1, lett. s) della legge 23 ottobre 1992, n. 421*).

Delegazione legislativa - Oggetto della delega - Silenzio del legislatore delegante circa specifici aspetti della materia da disciplinare - Significato attribuibile - Individuazione - Criteri.

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Presidi multizonali di prevenzione - Attività di indirizzo e coordinamento per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali - Esercizio congiunto da parte dei Ministri della sanità e dell'ambiente - Lamentato contrasto con la legge di delega ed asserita inosservanza dei requisiti prescritti per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 7, comma quarto; Costituzione, artt. 76, 77, comma primo, 117 e 118*).

Regioni in genere - Coordinamento statale politico-amministrativo e coordinamento tecnico - Distinzione delle due funzioni - Effetti.

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Forme differenziate di assistenza regionale per particolari tipologie di prestazioni - Possibilità di istituzione per un triennio sperimentale, con destinazione di quote di risorse finanziarie determinate dal Ministro della sanità di concerto con i Ministri del Tesoro e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato e Regioni - Lamentato contrasto con la legge di delega, nonché lesione delle competenze regionali - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 9; Costituzione, artt. 76, 77, comma primo, 117 e 118; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 2, 3 e 4*).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Controllo di qualità dell'assistenza sanitaria - Indicatori di efficienza e di qualità - Fissazione dei contenuti e delle modalità di utilizzazione - Attribuzione della relativa potestà al Ministro della sanità - Lamentata lesione delle competenze amministrative regionali ed asserita violazione delle direttive contenute nella leg-

- N. 338 — Ordinanza 7 luglio 1993 Pag. 523

Processo penale - Dichiarazioni rese dall'imputato alla polizia giudiziaria alla presenza del difensore - Lettura dei verbali a dibattimento - Omessa previsione - Denunciata irrazionalità e lamentato contrasto con il diritto di difesa e con l'obbligo di esercizio dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 513; Costituzione, artt. 3, 24 e 112*).

- N. 339 — Ordinanza 7 luglio 1993 » 527

Avvocato e procuratore - Procuratore - Onorari per prestazioni giudiziali e stragiudiziali - Determinazione - Riferimento agli onorari di avvocato ridotti alla metà - Lamentata lesione del diritto alla tutela del lavoro e del principio della parità di retribuzione a parità di lavoro - Questione proposta avverso norma contenuta in atto privo di forza di legge - Manifesta inammissibilità. (*Decreto del Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1990, n. 392, art. 8; Costituzione, artt. 35, comma primo, e 36, comma primo*).

- N. 340 — Ordinanza 7 luglio 1993 » 531

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Procedure giudiziarie finalizzate al rilascio dei fondi - Sospensione fino alla convocazione delle organizzazioni agricole per la stipulazione degli accordi collettivi in materia e, comunque, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato - Mancata conversione di quest'ultimo nei termini prescritti - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.L. 23 gennaio 1993, n. 18 - non convertito -, art. 4, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24*).

- N. 341 — Ordinanza 7 luglio 1993 » 535

Processo civile - Procedimenti speciali - Procedimento per ingiunzione - Ingiunzione di pagamento per crediti fondati su prova scritta - Lamentata disparità di trattamento probatorio tra forniture di merci e prestazioni fatturate di servizi - Questione sollevata in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dal giudice istruttore in sede di decisione su richiesta di provvisoria esecuzione - Manifesta inammissibilità per difetto di legittimazione dell'autorità rimettente. (*Cod. proc. civ., artt. 634 e 648; Costituzione, art. 3*).

sidente del Consiglio - Consultazione delle Regioni interessate - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 35, comma quarto; Costituzione, artt. 39, 76, 97, 117, 118, 119 e 124).

Impiego pubblico - Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Nuova normativa (decreto legislativo n. 29 del 1993) - Requisiti di accesso all'impiego e modalità concorsuali - Disciplina affidata ad un regolamento governativo (*ex art. 17 della legge n. 400 del 1988*) - Lamentata lesione delle competenze regionali - Non fondatezza della questione. (D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 41, commi primo e terzo; Costituzione, artt. 39, 76, 97, 117, 118, 119 e 124).

Impiego pubblico - Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Nuova normativa (decreto legislativo n. 29 del 1993) - Assunzioni - Programmi di assunzioni obbligatorie per i portatori di *handicap* - Promozione e proposta alle commissioni regionali per l'impiego - Direttive del dipartimento della funzione pubblica - Vincolatività per le amministrazioni proponenti - Lamentata lesione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione. (D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 42, comma secondo; Costituzione, artt. 39, 76, 97, 117, 118, 119 e 124).

Impiego pubblico - Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Nuova normativa (decreto legislativo n. 29 del 1993) - Assunzioni - Applicabilità alle Regioni delle norme sulla presentazione dei documenti e sulla efficacia dei provvedimenti di nomina (art. 7 della legge n. 444 del 1985) e sull'obbligo di permanenza nella sede assegnata - Lamentata lesione delle competenze regionali - Non fondatezza della questione. (D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 43; Costituzione, artt. 39, 76, 97, 117, 118, 119 e 124).

Impiego pubblico - Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Nuova normativa (decreto legislativo n. 29 del 1993) - Orario di servizio e di lavoro - Disciplina - Lamentata lesione, per il carattere dettagliato della norma, delle competenze regionali - Non fondatezza della questione. (D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 60; Costituzione, artt. 39, 76, 97, 117, 118, 119 e 124).

Impiego pubblico - Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Nuova normativa (decreto legislativo n. 29 del

Procedimento amministrativo - «Conferenza di servizi» - Finalità dell'istituto - Rispondenza al principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Salvaguardia delle competenze degli enti rappresentati nella conferenza - Sussistenza di idonee garanzie. (*Costituzione, art. 97, comma primo*).

Demanio e patrimonio dello Stato - Alienazione di beni immobili suscettibili di gestione economica - Procedimento semplificato - «Conferenza di servizi» composta dai rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati - Istituzione e relativi poteri - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione delle competenze regionali, nonché ritenuta mancanza di ragionevole giustificazione - Non fondatezza delle questioni. (*D.L. 5 dicembre 1991, n. 386 - convertito nella legge 29 gennaio 1992, n. 35, art. 2, commi dodicesimo, quindicesimo e diciassettesimo; Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 128; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 3, 5 e 6, 9 n. 10 e 16; legge 8 agosto 1990, n. 142, art. 27*).

Demanio e patrimonio dello Stato - Alienazione di beni immobili suscettibili di gestione economica - Procedimento semplificato - Deliberazione della «Conferenza di servizi» ricadenti sulla materia urbanistica - Partecipazione dell'assessore regionale (o provinciale) alla preventiva fase consultiva in seno al comitato tecnico - Asserita insufficienza a salvaguardare la potestà legislativa urbanistica della Provincia di Bolzano - Non fondatezza della questione. (*D.L. 5 dicembre 1991, n. 386 - convertito nella legge 29 gennaio 1992, n. 35, art. 2, commi quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 3, 5 e 6, 9 n. 10 e 16*).

N. 349 — Sentenza 24 giugno 1993 Pag. 621

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Ammissibilità della questione - Verifica - Difetto di giurisdizione o di competenza del giudice *a quo* - Rilevabilità da parte della Corte unicamente ove risulti evidente.

Libertà personale - Tutela costituzionale - Riserva di legge e di giurisdizione - Operatività anche nei confronti dei condannati a pena detentiva - Limiti al potere dell'amministrazione penitenziaria di adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale del detenuto. (*Costituzione, artt. 13 e 27, comma terzo*).

Diritti inviolabili - Libertà personale - Principio di carattere generale - Norme derogatorie - Natura eccezionale - Divieto di applicazione analogica.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità - Diritto del coniuge divorziato già titolare dell'assegno alimentare - Riconoscimento, in via analogica, anche al coniuge separato per colpa già titolare dell'assegno alimentare - Ragionevolezza. (*Costituzione, artt. 3 e 38*).

Previdenza e assistenza sociale - Dipendente di ente locale - Vedova separata legalmente, per sua colpa, con sentenza passata in giudicato - Diritto all'indennità premio di fine servizio in forma indiretta - Esclusione - Inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza. (*Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3; Costituzione, artt. 3 e 38*).

N. 347 — Sentenza 20 luglio 1993 Pag. 597

Regione Lombardia - Edilizia residenziale pubblica - Ambito di applicazione della relativa disciplina definito con legge regionale - Inclusione tra gli alloggi di edilizia residenziale anche di quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati da enti locali o da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie del settore - Conseguente applicabilità di più ridotta misura del canone - Asserita violazione dei limiti della potestà legislativa spettante in materia alle Regioni - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, art. 1, comma secondo, integrato dall'art. 28 della stessa legge, come modificato dall'art. unico, lett. n della legge Regione Lombardia 5 dicembre 1983, n. 92*).

Edilizia residenziale pubblica - Evoluzione legislativa - Ampliamento dell'ambito e delle competenze attribuite alle Regioni - Giustificazione.

N. 348 — Sentenza 11 giugno 1993 » 605

Demanio e patrimonio dello Stato - Alienazione di beni immobili suscettibili di gestione economica - Procedimento semplificato - Deliberazioni della «Conferenza di servizi» comportanti variazione degli strumenti urbanistici - Necessità di ratifica da parte dei consigli comunali - Esclusione - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento - Sopravvenuta norma modificativa di quella impugnata - Cessazione della materia del contendere. (*D.L. 5 dicembre 1991, n. 386 - convertito nella legge 29 gennaio 1992, n. 35, art. 2, comma sedicesimo; Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119 e 128; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4 e 5; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 nn. 3, 5 e 6; 9 n. 10 e 16; legge 8 agosto 1990, n. 142, artt. 1, comma terzo, e 27, comma quinto*).

premessa interpretativa da cui muove l'ordinanza di rimessione - Esclusione, salvo il caso di palese arbitrarietà.

Regione Lombardia - Controlli amministrativi - Disciplina regionale - Delibere degli enti locali - Necessità, a pena di decadenza, che esse pervengano (anziché essere spedite all'organo di controllo) entro il termine perentorio previsto - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, art. 8, comma primo, nel testo modificato dall'art. 4 della legge della Regione Lombardia 20 marzo 1990, n. 16; Costituzione, art. 3*).

Regione Lombardia - Controlli amministrativi - Disciplina regionale - Decadenza delle delibere degli enti locali pervenute al CO.RE.CO. oltre il termine di trenta giorni dalla loro adozione - Asserita introduzione di una nuova forma di controllo non prevista né dalla Costituzione, né dalle leggi statali, con conseguente violazione anche dell'autonomia degli enti assoggettati a controllo e dei principi sul funzionamento del CO.RE.CO. - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, art. 8, comma primo, come modificato dall'art. 4 della legge della Regione Lombardia 20 marzo 1990, n. 16; Costituzione, artt. 117, 128 e 130*).

Regione Lombardia - Controlli amministrativi - Disciplina regionale - Decadenza delle delibere degli enti locali pervenute al CO.RE.CO. oltre il termine di trenta giorni dalla loro adozione - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni identiche, essendo la inosservanza del termine effetto di comportamenti degli uffici sottordinati, non imputabili all'ente - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Lombardia 8 febbraio 1982, n. 12, art. 8, comma primo, come modificato dall'art. 4 della legge della Regione Lombardia 20 marzo 1990, n. 16; Costituzione, art. 3*).

N. 346 — Sentenza 20 luglio 1993 Pag. 587

Previdenza e assistenza sociale - Impiegato iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (C.P.D.E.L.) - Vedova separata legalmente, per sua colpa, con sentenza passata in giudicato, già titolare del diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto - Diritto alla pensione di reversibilità - Esclusione, salvo soltanto il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare ove sussista lo stato di bisogno - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*R.D.L. 30 marzo 1938, n. 680, art. 38, comma primo; legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 7, comma secondo, combinato disposto; Costituzione, art. 3*).

- Sindacato della Corte costituzionale - Criteri di valutazione. *Costituzione, art. 3*).

Reati militari - Rifiuto totale di prestare il servizio militare senza addurre motivi ovvero adducendo motivi diversi da quelli previsti nella legge n. 772 del 1972 - Clausola di esonero dal servizio di leva a pena espiata, prevista solo per coloro che rifiutano il servizio per motivi di coscienza - Inapplicabilità - Questione connessa a norma (art. 151 C.P.M.P.) non applicabile nel giudizio *a quo* - Inammissibilità per difetto di rilevanza. (*Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, comma terzo, in connessione con l'art. 151 cod. pen. mil. pace; Costituzione, artt. 2, 3, 13, 25, 27, comma terzo, e 52*).

N. 344 — Sentenza 11 giugno 1993 Pag. 557

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Sussistenza in base alla premessa interpretativa del giudice *a quo* - Possibilità per la Corte di disattenderla - Esclusione, salvo il caso di palese arbitrarietà o non plausibilità dell'interpretazione proposta.

Elezioni - Ineleggibilità dei consiglieri regionali alla Camera dei deputati - Illegittimità costituzionale. (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 7, comma primo, lett. a; Costituzione, artt. 3, 51, e 122, comma secondo*).

Elezioni - Ineleggibilità dei consiglieri regionali alla Camera dei deputati - Suscettibilità dei poteri attribuiti al consigliere regionale di turbare la libera competizione elettorale - Insussistenza - Irragionevolezza della causa di ineleggibilità prevista dalla legge - Contrasto con il principio della eccezionalità delle cause di ineleggibilità - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Conseguente inapplicabilità della norma anche per l'elezione al Senato - Permanenza, in forza di norma della Costituzione, della incompatibilità tra le suddette cariche - Possibile previsione della ineleggibilità a parlamentare nazionale dei Presidenti di giunta regionale e degli assessori regionali - Auspicio per una riforma della legislazione in materia. (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 7, comma primo, lett. a; Costituzione, art. 3*).

N. 345 — Sentenza 11 giugno 1993 » 573

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Controllo della Corte sulle valutazioni del giudice *a quo* - Limiti - Possibilità di disattendere la

sti per le pensioni c.d. d'annata, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti - Esclusione - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 10; legge 29 dicembre 1988, n. 544, art. 4; d.l. 22 dicembre 1990, n. 409 - convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1991, n. 59 -, art. 1; Costituzione, art. 3).*

N. 326 — Ordinanza 7 luglio 1993 Pag. 461

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Sussistenza in base ad assunto interpretativo del giudice *a quo* - Possibilità per la Corte di sindacare tale interpretazione - Esclusione, ove non risulti manifestamente arbitraria.

Questione di legittimità costituzionale - Impugnazione di norma contenuta in decreto legislativo - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza, non essendo stata denunciata la legge di delega, alla quale la norma delegata si conforma - Reiezione. (*D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, art. 3, comma primo; Costituzione, art. 3).*

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Somministrazione di sostanze anabolizzanti ad animali destinati all'alimentazione umana - Previsione, in decreto legislativo, di un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello stabilito nel codice penale, per i delitti di adulterazione di sostanze alimentari - Denunciata irragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione. (*D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, art. 3, comma primo; Costituzione, art. 3).*

N. 327 — Ordinanza 7 luglio 1993 » 467

Regione Puglia - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggio - Provvedimento di decadenza - Attribuzione delle relative controversie al pretore del luogo in cui è sito l'alloggio - Previsione con legge regionale - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Legge Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, art. 19, comma settimo; Costituzione, art. 108).*

Regione Puglia - Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggio - Provvedimento di decadenza - Attribuzione al sindaco, anziché al consiglio comunale, della competenza ad adottarlo - Asserita violazione della norma statale che

Regione Valle d'Aosta - Criteri per la individuazione - Conseguenze. (*Statuto speciale Regione Valle d'Aosta*, art. 43; legge 8 giugno 1990, n. 142).

Regioni in genere - Controllo sugli atti degli enti locali - Disciplina ricompresa nella materia dell'«ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione» - Ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni - Criteri. (*Costituzione*, artt. 117 e 130).

Regione Valle d'Aosta - Controllo sugli atti degli enti locali - Disciplina regionale - Commissione regionale di controllo - Componenti - Elezione da parte del Consiglio regionale - Requisiti previsti - Scelta di un esperto in materie giuridico-amministrative e di un esperto in materie economico-finanziarie - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Valle d'Aosta riapprovata il 16 febbraio 1993*, art. 4, comma primo, lett. a e b; *Statuto speciale Regione Valle d'Aosta*, art. 43, comma primo; legge 8 giugno 1990, n. 412, art. 42, comma primo).

Regione Valle d'Aosta - Controllo sugli atti degli enti locali - Disciplina regionale - Commissione regionale di controllo - Componenti - Determinazione dei requisiti - Norme di principio stabilite dall'art. 42, comma primo, della legge n. 142 del 1990 - Obbligo di osservanza - Conseguenti vincoli alla legislazione regionale. (*Statuto speciale Regione Valle d'Aosta*, art. 43, comma primo; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 42, comma primo).

Regioni in genere - Controllo sugli atti degli enti locali - Disciplina statale - Comitati regionali di controllo - Componenti - Previsione di specifiche ipotesi di incompatibilità o ineleggibilità - Fondamento - Realizzazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Introduzione di norme in deroga da parte delle Regioni - Preclusione. (*Costituzione*, art. 97; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 43, lett. a e c).

Regione Valle d'Aosta - Controllo sugli atti degli enti locali - Disciplina regionale - Commissione regionale di controllo - Componenti - Parlamentari europei, senatori e deputati, ovunque eletti, nonché amministratori di enti soggetti a controllo del comitato nell'anno precedente alla costituzione del comitato stesso - Incompatibilità - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge Regione Valle d'Aosta riapprovata il 16 febbraio 1992*, art. 6; *Costituzione*, art. 97; *Statuto speciale Regione Valle d'Aosta*, art. 43, comma primo; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 43, lett. a e c).

Regione Valle d'Aosta - Controllo sugli atti degli enti locali - Disciplina regionale - Commissione regionale di controllo

- Denunciato ripristino di disciplina già dichiarata incostituzionale - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro con incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma sesto; Costituzione, artt. 3, 36 e 38*).

N. 283 — Sentenza 10 giugno 1993 Pag. 85

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Nuova disciplina *ex art. 5-bis* del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 - Ritenuta inapplicabilità ove sia già intervenuto il decreto di esproprio - Eccezione di inammissibilità - Reiezione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359*).

Legge in genere - Modifiche apportate a decreto-legge in sede di conversione - Elencazione in allegato alla legge di conversione sulla *Gazzetta Ufficiale* - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15 n. 5; Costituzione, artt. 71 e 72*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Modifica apportata a decreto-legge in sede di conversione - Norma concernente la formulazione del testo da pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* - Inapplicabilità da parte del giudice *a quo* - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario - Disciplina *ex art. 5-bis* del d.l. n. 333 del 1992 - Asserita esistenza di un vizio genetico nel procedimento di formazione della legge - Inammissibilità della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359; Costituzione, artt. 71 e 72, comma primo*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Motivazione insufficiente e priva della necessaria chiarezza - Inammissibilità della questione.

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità dovuta al proprietario - Congruità - Criteri stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale. (*Costituzione, art. 42*).

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità dovuta al proprietario - Determinazione in base a criteri «mediati» - Legittimità - Condizione - Necessità che almeno uno dei parametri concorrenti sia ancorato al valore venale del bene - Conseguente discrezionalità del legislatore nell'individua-

menti o ausiliari tecnici per la riproduzione fonografica o stenotipica - Verbalizzazione fonografica o stenotipica, con le forme e le garanzie previste per le perizie - Esclusione - Ritenuta impossibilità di procedere alla verbalizzazione manuale - Lamentata violazione del diritto di difesa; asserito contrasto con la legge di delega e con i principi del buon andamento dell'amministrazione della giustizia e della soggezione del giudice alla sola legge - Manifesta inammissibilità della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 - art. 51; Costituzione, artt. 24, comma secondo; 76 - in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, comma primo, punto 8 -; 97, comma primo, e 101, comma secondo*).

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Norma processuale impugnata in relazione a inconvenienti applicativi insorti in sede amministrativa - Circostanze di mero fatto - Estraneità al sindacato di costituzionalità delle leggi - Manifesta inammissibilità della questione.

Pronunce della Corte costituzionale - Pronuncia additiva richiesta in assenza di una soluzione costituzionalmente non obbligata - Esclusione - Manifesta inammissibilità della questione.

Funzione giurisdizionale - Indefettibilità - Impedimento dell'attività giurisdizionale per indisponibilità di sussidi tecnici - Esclusione - Conseguenze.

N. 281 — Ordinanza 28 maggio 1993 Pag. 77

Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali - Sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro - Obbligo per il giudice di determinare, oltre agli interessi legali, l'eventuale maggior danno subito dal titolare, ai fini del risarcimento - Omessa previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai crediti previdenziali - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (*Cod. proc. civ., art. 442; Costituzione, artt. 3 e 38*).

N. 282 — Ordinanza 28 maggio 1993 » 81

Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali (assegno d'invalidità) - Ratei arretrati - Interessi legali e rivalutazione monetaria - Modalità di calcolo - Modifica legislativa con detrazione delle somme spettanti per il maggior danno

1990 - Obbligo di adire il Pretore di Roma (in quanto giudice della circoscrizione in cui l'ente ha la sede legale) anche per i dipendenti addetti a compartimenti e dipendenze non rientranti in tale circoscrizione - Denunciata irrazionalità nella distribuzione dei processi, con incidenza, in riferimento all'amministrazione della giustizia, sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23; cod. proc. civ., art. 413, combinato disposto; Costituzione, art. 97*).

N. 380 — Ordinanza 6 ottobre 1993 Pag. 889

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Legittimazione ad esser parte del conflitto - Legittimazione delle Province - Esclusione - Conflitto sollevato dalla Provincia di Torino nei confronti del Governo - Inammissibilità, per difetto di requisiti soggettivi. (*D.L. 22 maggio 1993, n. 155, artt. 3 e 8; Costituzione, art. 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, comma primo*).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Nozione di «potere dello Stato» - Estensione a figure esterne all'organizzazione dello Stato - Possibilità - Condizione essenziale. (*Costituzione, art. 134*).

N. 381 — Sentenza 11 giugno 1993 » 893

Armi e materie esplodenti - Circostanze attenuanti speciali di cui alla legge n. 895 del 1967 - Ambito di applicazione - Operatività nei confronti delle sole fattispecie criminose previste dalla legge - Conseguente applicabilità agli autori del reato di vendita senza licenza di armi ma non agli autori del reato di comodato d'armi - Prospettata irragionevolezza - Non fondatezza della questione. (*Legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5, in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110; Costituzione, art. 3*).

Armi e materie esplodenti - Amnistia - Reato di comodato d'armi (nell'ipotesi di applicabilità della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967) - Mancata inclusione tra i reati amnistiabili - Lamentata irragionevolezza - Questione sollevata in subordine all'accoglimento, di altra questione, concernente l'inapplicabilità della suddetta attenuante - Dichiarata non fondatezza di tale questione - Inammissibilità della questione subordinata. (*D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, art. 1, comma primo, lett. d, in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110; Costituzione, art. 3*).

N. 377 — Sentenza 6 ottobre 1993 Pag. 867

Trasporto marittimo ed aereo - Servizi aerei di linea, operati dalle società Alitalia ed Ati interessanti la Regione Sardegna - Determinazione delle tariffe - Approvazione con decreto del Ministro dei trasporti - Procedura - Partecipazione della Regione Sardegna, nella prescritta forma della collaborazione consultiva alla elaborazione delle tariffe - Mancata sottoposizione del testo finale dell'emanando decreto all'esame della Regione, per l'acquisizione del definitivo parere - Ricorso regionale - Spettanza allo Stato del potere esercitato. (*Decreto del Ministro dei trasporti 24 novembre 1992, n. 13; Statuto speciale Regione Sardegna, art. 53; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, artt. 66 e 67*).

Regioni in genere - Rapporti tra Stato e Regioni - Principio di leale collaborazione - Attuazione - Previsione di ordinarie forme di collaborazione consultiva - Condizioni sufficienti per il corretto svolgimento.

N. 378 — Sentenza 6 ottobre 1993 » 877

Impiego pubblico - Dipendenti dell'I.N.P.S. - Professionisti legali - Inquadramento nella decima qualifica funzionale - Istituzione di due livelli differenziati, con corrispondente retribuzione - Accesso mediante concorso per titoli - Lamentata lesione del principio di perequazione retributiva per la possibilità che professionisti meno anziani e con meno abilitazioni conseguite risultino più favoriti rispetto agli altri, nonché di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Inammissibilità della questione. (*D.L. 24 novembre 1990, n. 344 - convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21 -, art. 13, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 3, 36 e 97*).

Impiego pubblico - Professionisti dell'area legale degli enti pubblici non economici - Pretesa irrazionalità dell'assetto retributivo - Richiesta alla Corte di sentenza additiva - Pluralità di soluzioni ipotizzabili - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità della questione.

N. 379 — Ordinanza 6 ottobre 1993 » 885

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Competenza per territorio - Dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Normativa risultante in seguito alla sentenza n. 117 del

dei valori della dignità umana e della libertà personale e irragionevole disparità di trattamento tra le varie categorie di creditori e tra debitori - Manifesta infondatezza della questione. (*R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, art. 10; Costituzione, artt. 2, 3, comma secondo, 13, 25, comma secondo, 27, commi secondo e terzo*).

N. 374 — Ordinanza 4 ottobre 1993 Pag. 853

Fallimento - Imprese commerciali gestite in società - Piccole società di persone - Omesso esonero dalla procedura fallimentare - Asserita disparità di trattamento nei confronti degli imprenditori individuali e delle società artigiane - Inammissibilità della questione. (*R.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1; Costituzione, art. 3*).

N. 375 — Sentenza 6 ottobre 1993 » 857

Regione Liguria - Violazioni della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica - Sanzioni amministrative - Applicazione - Competenza attribuita al sindaco del Comune in cui la violazione è stata commessa - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11, art. 4; Costituzione, artt. 3, 97 e 117*).

Regioni in genere - Produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari - Tutela igienico-sanitaria - Applicazione di sanzioni amministrative - Competenza del legislatore regionale nei limiti posti dai principi fondamentali della legislazione statale. (*Costituzione, art. 117*).

N. 376 — Sentenza 6 ottobre 1993 » 861

Edilizia e urbanistica - Opere abusive - Esecuzione in zone sottoposte a vincolo ambientale - Obbligo per il giudice di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi nonostante l'eventualità di un successivo rilascio dell'autorizzazione in sanatoria - Prospettata lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies; Costituzione, art. 97*).

Amministrazione pubblica - Buon andamento (principio di) - Applicabilità anche agli organi dell'amministrazione della giustizia - Estensione del principio all'esercizio della funzione giurisdizionale - Esclusione. (*Costituzione, art. 97*).

violazione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7; Costituzione, art. 119*).

Regioni in genere - Autonomia finanziaria regionale - Previsione costituzionale - Definizione in termini quantitativi - Esclusione - Necessaria corrispondenza tra «bisogni regionali» e «mezzi finanziari» occorrenti - Garanzia costituzionale - Attuazione rimessa alla discrezionalità del legislatore in relazione ad una valutazione comparativa delle esigenze generali. (*Costituzione, art. 119*).

N. 371 — Ordinanza 4 ottobre 1993 Pag. 841

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Decisione da emettersi allo stato degli atti - Potere del giudice di rilevare la diversità del fatto rispetto alla contestazione - Omessa previsione - Pretesa irragionevolezza ed asserita violazione dei principi contenuti nella legge di delega e dell'obbligatorietà dell'azione penale - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. proc. pen., art. 444, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 76 - in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 n. 45 - e 112*).

N. 372 — Ordinanza 4 ottobre 1993 » 845

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Conseguimento di prestazioni assicurative in sede amministrativa - Assistenza, tutela e rappresentanza del lavoratore - Spettanza, in via esclusiva, agli istituti di patronato e di assistenza sociale - Lamentata incidenza sul diritto inviolabile di scelta del proprio medico mandatario, limitazione del diritto alla tutela della salute e disparità di trattamento tra lavoratori - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*D.lgs. Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, art. 1, comma primo; Costituzione, artt. 2, 3, 32 e 38, comma secondo*).

N. 373 — Ordinanza 4 ottobre 1993 » 849

Privilegio - Autoveicolo oggetto di privilegio legale - Sottrazione alla garanzia del creditore - Configurazione della condotta come reato - Preteso contrasto con i principi di necessaria lesività del reato, con ingiustificata compressione

- N. 368 — Ordinanza 26 luglio 1993 Pag. 827

Pronunce della Corte costituzionale - Procedimento - Composizione del collegio - Cessazione di un componente prima che la questione sia stata decisa - Rinvio della causa a nuovo ruolo - Fattispecie. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 16; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 18*).

- N. 369 — Sentenza 11 giugno 1993 » 829

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) - Controversie riguardanti l'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (E.N.P.A.V.) - Foro competente - Deroga alla disciplina generale (*ex art. 444 cod. proc. civ.*) - Devoluzione delle controversie esclusivamente al foro di Roma - Illegittimità costituzionale. (*Legge 6 ottobre 1967, n. 949, art. 9; Costituzione, artt. 3 e 24*).

- N. 370 — Sentenza 11 giugno 1993 » 833

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Impugnazione di legge statale - Interesse a ricorrere della Regione - Sussistenza - Condizioni - Possibilità di dedurre la violazione di norme costituzionali non comportanti la lesione di competenze regionali - Esclusione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Vizi di legittimità deducibili dalle Regioni - Censure riferite a precetti costituzionali collocati al di fuori del titolo quinto della Costituzione - Ammissibilità - Condizioni.

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Ambito di applicazione - Mancata esenzione dall'imposta degli immobili appartenenti agli Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.) - Ricorso della Regione Liguria - Assunta violazione dei principi di ragionevolezza e della capacità contributiva nonché asserito eccesso di delega e pretesa lesione delle competenze regionali - Inammissibilità della questione per difetto di interesse a ricorrere. (*D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7; Costituzione, artt. 3, 53, 76 - in relazione all'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, 117 e 118*).

Imposte e tasse - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Ambito di applicazione - Mancata esenzione dall'imposta degli immobili appartenenti agli Istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.) - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata

N. 365 — Ordinanza 26 luglio 1993 Pag. 815

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Tutela delle acque - Divieto di scarichi eccedenti i limiti tabellari di cui alla legge n. 319 del 1976 - Lamentata impossibilità per determinate imprese di rispettare tali limiti e ritenuta non necessità degli stessi ai fini della tutela della collettività - Conseguente asserita violazione del diritto al lavoro e del principio di libertà di iniziativa economica - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 10 maggio 1976, n. 319, art. 21, comma terzo; Costituzione, artt. 4 e 41*).

Lavoro (diritto al) - Carattere programmatico del precetto costituzionale - Attuazione del diritto - Discrezionalità del legislatore - Limiti opponibili a tutela di interessi pubblici e valori primari garantiti dalla Costituzione (tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini). (*Costituzione, artt. 4, 9 e 32*).

Impresa e imprenditore - Disciplina amministrativa e penale dettata a tutela di beni costituzionalmente rilevanti - Obbligo di osservanza - Ritenuto contrasto con il principio della libertà di iniziativa economica - Esclusione.

N. 366 — Ordinanza 26 luglio 1993 » 819

Imposte e tasse - Imposte dirette - Definizione delle pendenze tributarie - Norme di agevolazione - Condizioni per la fruizione - Soggetti che non avevano presentato la denuncia dei redditi, pur essendovi tenuti, e soggetti che non l'avevano presentata in quanto non tenuti - Trattamento equiparato - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. (*D.L. 10 luglio 1982, n. 429 - convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 -, art. 19, comma quinto; Costituzione, art. 3*).

N. 367 — Ordinanza 26 luglio 1993 » 823

Edilizia e urbanistica - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico e violazione di sigilli - Reati unificati dal vincolo della continuazione - Possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale - Esclusione per il solo reato edilizio, sanzionato come contravvenzione in misura più elevata del delitto di violazione di sigilli - Denunciata disparità di trattamento - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. pen., art. 81, comma secondo, ultima parte - in relazione al primo comma -; Costituzione, artt. 3 e 27*).

impiego - Nuova normativa (decreto legislativo n. 29 del 1993) - Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale - Fase della trattativa e della sottoscrizione del contratto - Affidamento ad organismo statale (agenzia per le relazioni sindacali) - Contrattazione nazionale relativa ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle Regioni a statuto ordinario e degli enti regionali - Applicabilità - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 45, commi settimo e nono, 47, 49, comma secondo, 50, commi secondo, terzo, quarto, ottavo, decimo, e 51, comma primo; Costituzione, artt. 39, 76, 97, 117, 118, 119 e 124).

Impiego pubblico - Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Nuova normativa (decreto legislativo n. 29 del 1993) - Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale - Dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 45, 47, 49, 50 e 51 - Predisposizione di disciplina sostitutiva da parte del legislatore - Riferimento ai principi ispiratori enunciati nell'art. 2 della legge n. 421 del 1983 - Possibilità - Obbligo in ogni caso per il legislatore di garantire la partecipazione effettiva dei soggetti regionali. (D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 45, commi settimo e nono, 47 e 49, comma secondo).

Impiego pubblico - Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Nuova normativa (decreto legislativo n. 29 del 1993) - Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale - Stipulazione dei contratti collettivi, autorizzazione alla sottoscrizione del contratto, disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione, aspettative e permessi sindacali - Asserita lesione dell'autonomia regionale connessa alla contrattazione collettiva e della competenza in tema di disciplina dei rapporti di lavoro - Non fondatezza della questione. (D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 45, commi terzo, quinto, sesto e ottavo, 51, commi terzo e quarto, 52 e 54; Costituzione, artt. 39, 76, 97, 117, 118, 119 e 124).

Impiego pubblico - Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Nuova normativa (decreto legislativo n. 29 del 1993) - Disciplina della dirigenza - Funzioni e qualifiche dirigenziali - Unicità della qualifica di dirigente, poteri di coordinamento dei dirigenti regionali; attribuzione ad organismo statale del compito di definire criteri e procedure per la valutazione dei costi degli uffici - Lamentata lesione delle competenze regionali in tema di pubblico impiego - Non fondatezza della questione. (D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 15, comma secondo, 27, comma secondo, 18, comma primo, e 28; Costituzione, artt. 39, 76, 97, 117, 118, 119 e 124).

N. 361 — Sentenza 26 luglio 1993 Pag. 783

Pensioni di guerra - Vedova di militare deceduto per causa bellica - Passaggio a nuove nozze - Perdita del diritto a pensione qualora il reddito annuo del secondo coniuge superi il limite stabilito dalla legge - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di altri profili. (D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, art. 42, comma primo; Costituzione, artt. 3 - e, 29, comma secondo, 30, comma primo, 31, comma primo -).

Pensioni di guerra - Trattamento economico spettante alla vedova di militare deceduto per causa bellica - Diritto autonomo della beneficiaria attribuito a titolo risarcitorio - Diniego di erogazione della pensione per il venir meno dello stato vedovile o a seguito di valutazione della capacità reddituale del secondo marito - Irragionevolezza.

N. 362 — Sentenza 11 giugno 1993 » 789

Ricorso regionale - Norme impugnate - Individuazione da parte della Corte sulla base delle censure formulate e delle argomentazioni esposte nel ricorso.

Regione Siciliana - Norme di attuazione dello statuto speciale in materia finanziaria - Eccezioni al principio devolutivo alla Regione dei proventi delle nuove entrate tributarie riscosse nel suo territorio - Applicabilità - Condizioni. (Statuto speciale Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2).

Imposte e tasse - Regione Siciliana - Entrate tributarie - Riserva allo Stato di entrate (o maggiori entrate) derivanti da nuove imposte istituite (o aumenti d'imposta) - Lamentata violazione del principio devolutivo alla Regione dei proventi delle entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio - Non fondatezza delle questioni. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 13; d.l. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 -, art. 13, comma primo; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2).

N. 363 — Sentenza 11 giugno 1993 » 799

Finanza regionale - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Gettito delle maggiori entrate derivanti dalla nuova disciplina di aliquote ed oneri deducibili - Riserva allo Stato - Ricorso della Regione Sardegna - Lamentata violazio-

ge di delega - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 10, comma terzo; Costituzione, artt. 76, 77, comma primo, 117 e 118; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 2, 3 e 4*).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini - Previsione di un sistema di indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni - Adozione con decreto del Ministro della sanità - Asserito carattere di atto di indirizzo e coordinamento non contemplato dalla legge di delega - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 14, comma primo e secondo; Costituzione, artt. 76, 77, comma primo, 117 e 118*).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza - Adozione del piano sanitario nazionale - Contenuti e finalità - Indicazione degli indirizzi per la formazione di base del personale - Lamentata lesione delle competenze della Regione Valle d'Aosta - Manifesta infondatezza della questione. (*D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 1, comma terzo, lett. e; Costituzione, art. 116; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 4*).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Piano sanitario nazionale - Adozione - Procedura - Differenziazione per le Regioni a statuto speciale, in relazione alla vincolabilità del piano stesso - Mancata previsione - Lamentata lesione dell'autonomia della Regione Valle d'Aosta - Manifesta infondatezza della questione. (*D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 1; Costituzione, art. 116; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 2, lett. a, 3, lett. h, i e l e 4*).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Fondo sanitario nazionale - Destinazione di quota ad attività di sperimentazione - Lamentata lesione delle competenze regionali - Manifesta infondatezza della questione. (*D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 12, comma secondo, n. 2; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1992) - Disciplina delle prestazioni assistenziali, convenzioni tra il S.S.N. e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta - Lamentata violazione dei principi posti dalla legge di delega con riguardo alla revisione e al superamento del regime delle convenzioni - Manifesta infondatezza della questione. (*D.lgs. 30 dicembre 1992,*

rio locatore che abbia necessità di utilizzare direttamente l'immobile - Sussistenza. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - art. 11, comma secondo-bis; Costituzione, art. 42, comma secondo).

Locazione di immobili urbani ad uso abitativo - Nuova disciplina - Proroga biennale *ex lege* dei contratti con scadenza successiva all'entrata in vigore della legge - Procedura per l'esercizio del recesso per necessità da parte del locatore - Mancata previsione - Asserita violazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Non fondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 11, comma secondo-bis; Costituzione, art. 24, comma primo).

N. 324 — Ordinanza 7 luglio 1993 Pag. 451

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Non conformità tra dispositivo e motivazione per uso di termini diversi - Possibilità di comprendere in modo univoco il significato della questione sollevata - Rettifica, da parte della Corte, del termine usato nel dispositivo.

Amministrazione della pubblica sicurezza - Nuovo ordinamento - Appuntati delle Guardie di pubblica sicurezza - Inquadramento nella seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti della polizia di Stato - Applicabilità della normativa agli appuntati scelti della Guardia di finanza, al fine dell'inquadramento nel grado di brigadiere - Mancata previsione - Asserita ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee, con violazione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (Legge 1° aprile 1981, n. 121, artt. 16 e 36, punto X, n. 3; Costituzione, artt. 3 e 97).

Impiego pubblico - Amministrazione della pubblica sicurezza - Disposizioni sull'inquadramento e sulla progressione in carriera del personale - Pronuncia additiva in materia disciplinata dal legislatore nell'esercizio, non irragionevole, della sua discrezionalità - Esclusione.

N. 325 — Ordinanza 7 luglio 1993 » 457

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni erogate dall'E.N.P.A.L.S. in favore dei lavoratori dello spettacolo - Rivalutazione - Previsione di meccanismi da stabilirsi con separati provvedimenti - Applicabilità dei meccanismi previ-

- Componenti - Mancata previsione di un membro di nomina governativa - Lamentata lesione dei principi stabiliti dall'art. 42, n. 1, lett. b), della legge n. 142 del 1990 - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Valle d'Aosta riapprovata il 16 febbraio 1993, art. 3, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 97; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 43, comma primo; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 42, n. 1, lett. b).*

Regione Valle d'Aosta - Controllo sugli atti degli enti locali - Disciplina regionale - Commissione regionale di controllo - Componenti - Indennità - Determinazione - Commisurazione, in base a date percentuali, all'indennità spettante ai consiglieri regionali - Lamentata lesione dei principi stabiliti dall'art. 44 della legge n. 142 del 1990 - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Valle d'Aosta riapprovata il 16 febbraio 1993, art. 16; Costituzione, artt. 3 e 97; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 43, comma primo; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 44).*

Regione Valle d'Aosta - Controllo sugli atti degli enti locali - Disciplina regionale - Termini per l'esercizio del controllo e per la comunicazione del provvedimento di annullamento dell'atto - Lamentata lesione dei principi stabiliti dall'art. 46 e segg. della legge n. 142 del 1990 - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Valle d'Aosta riapprovata il 16 febbraio 1993, artt. 22 e 24; Costituzione, artt. 3 e 97; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 43, comma primo; legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 46, 47 e 50).*

Regione Valle d'Aosta - Controllo sugli atti degli enti locali - Disciplina regionale - Commissione regionale di controllo - Composizione - Applicabilità delle nuove disposizioni - Differimento al primo rinnovo del consiglio regionale successivo all'entrata in vigore della legge regionale - Lamentata lesione dell'art. 61, comma terzo, della legge n. 142 del 1990 secondo cui le nuove norme regionali dovrebbero applicarsi all'entrata in vigore del decreto delegato n. 282 del 1992 - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Valle d'Aosta riapprovata il 16 febbraio 1993, art. 35; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 43, comma primo; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 61, comma terzo).*

Regione Valle d'Aosta - Controllo sugli atti degli enti locali - Disciplina regionale - Applicabilità alle deliberazioni adottate dopo l'entrata in vigore della legge - Lamentata violazione dell'art. 61, terzo comma della legge n. 142 del 1990, circa la immediata applicabilità della nuova disciplina a tutta l'attività di controllo senza altro limite che l'emanazione delle normative regionali - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Valle d'Aosta riapprovata il 16 febbraio 1993, art. 36; Costituzione, artt. 3 e 97; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 43, comma primo; legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 61, comma terzo).*

1993) - Direttive comunitarie in tema di pari opportunità - Attuazione da parte delle Regioni - Obbligo di conformarsi alle «disposizioni» della Presidenza del Consiglio - Lamentata lesione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 61, comma secondo; Costituzione, artt. 39, 76, 97, 117, 118, 119 e 124*).

Impiego pubblico - Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Nuova normativa (decreto legislativo n. 29 del 1993) - Controllo della spesa - Rilevazione dei flussi finanziari e controllo del costo del lavoro - Poteri di verifica del Ministero del tesoro e del dipartimento della funzione pubblica sulla applicazione dei contratti - Lamentata lesione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 63, comma secondo, 64, 65 e 70, comma secondo; Costituzione, artt. 39, 76, 97, 117, 118, 119 e 124*).

Impiego pubblico - Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Nuova normativa (decreto legislativo n. 29 del 1993) - Poteri del commissario del Governo - Rappresentanza dello Stato nel territorio regionale; trasmissione delle comunicazioni del Governo alla Regione; responsabilità verso il Governo delle informazioni degli enti pubblici - Lamentata lesione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 67; Costituzione, artt. 39, 76, 97, 117, 118, 119 e 124*).

N. 360 — Sentenza 26 luglio 1993 Pag. 767

Regione Valle d'Aosta - Controllo sugli atti degli enti locali - Questione di legittimità costituzionale relativa alla legge regionale riapprovata il 16 febbraio 1993 - Eccezione di inammissibilità, prospettata sotto il profilo della genericità delle censure proposte - Rigetto - Ammissibilità della questione. (*Legge Regione Valle d'Aosta riapprovata il 16 febbraio 1993, artt. 3, comma secondo, 4, comma primo, 6, 16, 22, commi primo, secondo, terzo e sesto, 24, commi primo e secondo, 35 e 36; Costituzione, artt. 3 e 97; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, art. 43; legge 8 giugno 1990, n. 142, artt. 42, 43 lett. a, 44, 46, 47, 50 e 61*).

Regione Valle d'Aosta - Controllo sugli atti degli enti locali - Disciplina - Ripartizione delle competenze tra Stato e Regione - Criteri - Legge n. 142 del 1990 sul nuovo «ordinamento delle autonomie locali» - Norme applicabili nella

Impiego pubblico - Riassetto della funzione dirigenziale - Principi formulati con legge dello Stato - Vincoli apponibili alle competenze regionali in materia - Giustificazione.

Impiego pubblico - Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Nuova normativa (decreto legislativo n. 29 del 1993) - Disciplina della dirigenza - Estensione ad aziende ed enti del servizio sanitario nazionale - Ritenuta applicabilità anche al ruolo sanitario, con conseguente lesione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 13, 26 e 28, comma decimo; Costituzione, artt. 39, 76, 97, 117, 118, 119 e 124*).

Impiego pubblico - Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Nuova normativa di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993 - Disciplina della dirigenza - Organo competente ad individuare i «nuclei di valutazione» - Competenza regionale - Mancato esercizio - Potere sostitutivo del Presidente del Consiglio non preceduto da diffida - Lamentata lesione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 27, comma quarto; Costituzione, artt. 39, 76, 97, 117, 118, 119 e 124*).

Impiego pubblico - Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Nuova normativa (decreto legislativo n. 29 del 1993) - Disciplina della dirigenza - Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche - Compiti e vincoli imposti alle Regioni in sede di prima applicazione della nuova normativa - Lamentata lesione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 30, comma seconda, e 31; Costituzione, artt. 39, 76, 97, 117, 118, 119 e 124*).

Impiego pubblico - Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Nuova normativa (decreto legislativo n. 29 del 1993) - Mobilità del personale - Attuazione e procedura - Lamentata lesione delle competenze regionali - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 32, 33, 34 e 35, commi primo, secondo, terzo, quinto, sesto e settimo; Costituzione, artt. 39, 76, 97, 117, 118, 119 e 124*).

Impiego pubblico - Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Nuova normativa (decreto legislativo n. 29 del 1993) - Mobilità del personale - Attuazione e procedure - Mobilità esterna alle singole amministrazioni - Spostamenti da e verso le Regioni disposta mediante decreto del Pre-

di condanne - Prospettata violazione del diritto a professare la propria fede religiosa, del principio di uguaglianza e di quello della finalità rieducativa della pena - Estraneità di una delle norme impugnate rispetto alla sollevata questione - Inammissibilità per difetto di rilevanza. (*Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 3, comma terzo; Costituzione, artt. 3, 19 e 27, comma terzo*).

N. 359 — Sentenza 26 luglio 1993 Pag. 735

Impiego pubblico - Razionalizzazione e revisione della disciplina in materia - Rappresentanza negoziale della parte pubblica - Previsione mediante legge delegata di apposito organismo tecnico, avente personalità giuridica, sottoposto alla Presidenza del Consiglio - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata lesione della competenza regionale in tema di ordinamento degli uffici e del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 2, comma primo, lett. b; Costituzione, artt. 39, 76, 97, 117, 118, 119 e 124*).

Delegazione legislativa - Legge delegata - Contenuto - Enunciazione di «principi fondamentali» ai sensi dell'art. 117 della Costituzione - Possibilità - Diversità rispetto ai «principi e criteri direttivi» previsti dall'art. 76 Cost. (*Costituzione, artt. 76 e 117*).

Regioni in genere - Vincoli all'esercizio delle competenze legislative - «Principi fondamentali» disposti dalla legislazione statale - Individuazione - Criteri. (*Costituzione, art. 117*).

Impiego pubblico - Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego - Nuova normativa (decreto legislativo n. 29 del 1993) - Formulazione di disposizioni qualificate quali «principi fondamentali» - Ricorso della Regione Lombardia - Lamentata vincolatività indiscriminata di tutte le disposizioni enunciate nei confronti delle Regioni, con conseguente lesione delle competenze e dell'autonomia di queste ultime - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma terzo; Costituzione, artt. 39, 76, 97, 117, 118, 119 e 124*).

Regioni in genere - Disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego pubblico - Contrattazione collettiva nazionale - Procedimento - Ambito di intervento garantito alle Regioni - Fondamento costituzionale. (*Costituzione, artt. 39 e 117*).

Impiego pubblico - Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico

Sanità pubblica - Spesa sanitaria - Riduzione per le Province autonome per l'anno 1993, del 42 per cento delle risorse provenienti dal fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari riscossi nel territorio provinciale - Lamentata incompatibilità della normativa con il nuovo sistema di finanziamento del servizio sanitario nazionale (legge di delega n. 421 del 1992 e decreto legislativo n. 502 del 1992) con conseguente lesione delle competenze delle Province autonome - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 8, comma primo. Costituzione, artt. 5, 81, 116 e 119; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9 n. 10, 16, comma primo, Titolo VI, 104 e 107; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, comma primo; legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 27*).

Sanità pubblica - Spesa sanitaria - Conferma per le Province autonome (e per le Regioni a statuto speciale) per gli anni successivi al 1993 delle aliquote di riduzione della quota del fondo sanitario nazionale ad esse spettanti, di cui all'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 412 del 1991 - Lamentata lesione delle competenze e dell'autonomia finanziaria delle Province autonome, nonché del principio di copertura finanziaria - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 8, comma primo. Costituzione, artt. 5, 81, 116 e 119; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9 n. 10, 16, comma primo, Titolo VI, 104 e 107; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, comma primo; legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 27*).

Province autonome in genere - Autonomia finanziaria - Assegnazione di risorse per lo svolgimento delle competenze provinciali - Criteri - Vincolo quantitativo garantito da norme costituzionali - Esclusione - Finanziamento condizionato dalle esigenze di politica economica e finanziaria nazionali.

N. 358 — Sentenza 26 luglio 1993 Pag. 727

Reati militari - Rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Sostituzione della reclusione comune con quella militare - Conseguente possibile sottoponibilità del soggetto ad una illimitata reiterazione di condanne - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Cod. pen. mil. pace, art. 27; Costituzione, artt. 3, 19 e 27*).

Reati militari - Rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Conversione della reclusione comune in quella militare - Conseguente sottoponibilità del soggetto ad una serie

rilievo costituzionale - Necessità. (*Legge 12 giugno 1990, n. 146, artt. 1 e 2; Costituzione, art. 40 e parte prima, titolo III*).

Sciopero e serrata - Sciopero politico - Valutazione da parte della giurisprudenza costituzionale - Idoneità al perseguimento dei fini di cui all'art. 3, comma secondo, della Costituzione - Implicazioni - Riconoscimento quale libertà (e non quale diritto soggettivo). (*Costituzione, art. 3, comma secondo*).

Sciopero e serrata - Sciopero economico-politico - Carattere di diritto soggettivo - Giustificazione insita nella tutela costituzionale dei rapporti economici (e non discendente dall'art. 3, comma secondo, della Costituzione). (*Costituzione, artt. 3, comma secondo, 40 e parte prima, titolo III*).

N. 277 — Sentenza 28 maggio 1993 Pag. 49

Regioni in genere - Beni di interesse artistico o storico, appartenenti a musei di enti locali (o d'interesse locale) - Restauro disposto dalla Regione Liguria senza preventiva autorizzazione ministeriale - Ingiunzione di sospensione da parte della Soprintendenza per i beni artistici e storici - Ricorso della Regione per conflitto di attribuzione - Spettanza allo Stato del potere contestato. (*Ingiunzione della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Genova del 3 novembre 1992, n. 4708; Costituzione, artt. 117 e 118; legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 11; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 7; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 47*).

Regioni in genere - Musei e biblioteche - Divisione delle competenze tra Stato e Regioni - Criterio - Distinzione tra interesse nazionale e interesse locale. (*Costituzione, artt. 117 e 118; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, titolo II; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 47*).

Regioni in genere - Beni culturali - Tutela e valorizzazione - Trasferimento di competenze in materia preannunciato dallo Stato alla Regione - Legge statale - Normativa di trasferimento o delega - Mancata emanazione - Conseguenze - Modifica della competenza statale - Esclusione. (*D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 48*).

Regioni in genere - Beni culturali appartenenti a musei e biblioteche di enti locali - Rilevanza artistica o storica di interesse nazionale dei singoli oggetti - Possibilità.

Regioni in genere - Beni culturali di interesse locale - Attribuzione onnicomprensiva alle Regioni delle funzioni amministrative relative - Insussistenza - Conseguenze.

Impresa e imprenditore - Organizzazione interna dell'azienda - Regolamentazione legislativa relativa al dimensionamento e alla scelta del personale impiegato - Compressione del nucleo essenziale della libertà d'iniziativa economica privata - Illegittimità costituzionale. (*Costituzione, art. 41*).

Regione Siciliana - Personale sanitario - Personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione - Preparazione didattica e formazione professionale - Obbligo di svolgimento di tali attività in ambito ospedaliero - Principio fondamentale prescritto dalla legislazione statale - Svolgimento dei relativi corsi affidato dalla Regione direttamente ad associazione privata - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Siciliana 11 maggio 1993, n. 15, art. 72; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 17, lett. b; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6, comma terzo*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Impugnazione, da parte del commissario dello Stato, della delibera legislativa approvata dall'assemblea regionale siciliana - Promulgazione e pubblicazione di essa nelle more del giudizio - Riferimento della pronuncia della Corte all'atto legislativo. (*Legge Regione Siciliana 11 maggio 1993, n. 15; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 29, comma secondo*).

N. 357 — Sentenza 26 luglio 1993 Pag. 713

Sanità pubblica - Spesa sanitaria - Riduzione per le Province autonome per l'anno 1993, del 42 per cento delle risorse provenienti dal fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari riscossi nel territorio provinciale - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle Regioni di diritto comune, nonché alle Regioni a statuto speciale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 8, comma primo; Costituzione, artt. 3, 5 e 116*).

Sanità pubblica - Spesa sanitaria - Riduzione per le Province autonome per l'anno 1993, del 42 per cento delle risorse provenienti dal fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari riscossi nel territorio provinciale - Lamentata lesione delle competenze delle Province autonome, della loro autonomia finanziaria e del principio della copertura finanziaria - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 8, comma primo; Costituzione, artt. 5, 81, comma quarto, 116 e 119; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9 n. 10, 16, comma primo, Titolo VI, 104 e 107; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, comma primo; legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 27*).

n. 502, art. 8; Costituzione, artt. 76 e 77, comma primo, in relazione all'art. 1, comma primo, lett. l della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Sanità pubblica - Riordino della disciplina in materia (art. 1, legge delega n. 421 del 1982) - Piano sanitario nazionale - Adozione da parte del Governo - Determinazione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria in rapporto al volume delle risorse disponibili - Lamentata violazione del diritto alla sicurezza sociale e alla salute, nonché del principio di legalità sostanziale - Inammissibilità della questione. (*D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 1; Costituzione, artt. 32 e 38*).

N. 356 — Sentenza 26 luglio 1993 Pag. 697

Regione Siciliana - Consorzi di bonifica siciliani - Nomina di un commissario straordinario a carattere temporaneo in vista della riforma del settore - Asserita compressione indebita del diritto degli amministratori a rimanere nelle rispettive cariche - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana 11 maggio 1993, n. 15, art. 19; Costituzione, art. 51*).

Uffici pubblici - Soppressione, nel quadro di una riorganizzazione amministrativa degli apparati - Possibilità, secondo il ragionevole apprezzamento del legislatore - Mantenimento dei soggetti nella titolarità degli uffici - Garanzia costituzionale - Esclusione. (*Costituzione, art. 51, comma primo*).

Regione Siciliana - Consorzi di bonifica siciliani - Nomina di un commissario straordinario a carattere temporaneo in vista della riforma del settore - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sotto più profili di irragionevolezza - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana 11 maggio 1993, n. 15, art. 19; Costituzione, artt. 3 e 97; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 14, lett. b*).

Regione Siciliana - Competenza legislativa di tipo esclusivo in materia di consorzi di bonifica - Limiti opponibili - Difformità dalla legislazione statale - Esclusione - Rispetto di principi generali dell'ordinamento giuridico - Obbligo. (*Statuto speciale Regione Siciliana, art. 14, lett. b*).

Regione Siciliana - Censimento, catalogazione, inventariazione dei beni culturali ed ambientali, nonché servizi aerofotografici - Appalto dei relativi lavori ad imprese private - Obbligo di assumere i «giovani» occupati in progetti di utilità collettiva - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Siciliana 11 maggio 1993, n. 15, art. 67; Costituzione, art. 41, comma primo*).

Regioni in genere - Beni di interesse storico o artistico - Restauro - Nozione - Differenze rispetto alla manutenzione e conservazione dei musei di competenza regionale - Potere ministeriale di autorizzazione alla rimozione e al restauro - Sussistenza - Funzione - Tutela del valore culturale del bene - Leale collaborazione tra Stato e Regione a tal fine - Necessità. (*Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 11; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 7; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 47*).

N. 278 — Sentenza 28 maggio 1993 Pag. 59

Agricoltura - Produzione agricola con metodo biologico di prodotti vegetali non trasformati - Regolamento CEE in materia - Norme per l'applicazione in Italia - Emanazione con regolamento ministeriale, senza l'osservanza delle procedure previste - Ricorso delle Regioni Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e Lombardia - Non spettanza allo Stato del potere in contestazione - Conseguente annullamento dell'atto impugnato. (*Decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 25 maggio 1992, n. 338; Costituzione, artt. 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 6, 7 e 66-78*).

Comunità economiche europee - Norme comunitarie - Recepimento e attuazione mediante esercizio del potere regolamentare del Governo - Possibilità - Condizioni. (*Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma terzo; legge 9 marzo 1989, n. 86, art. 4; legge 29 dicembre 1990, n. 428; legge 19 febbraio 1992, n. 142*).

N. 279 — Ordinanza 28 maggio 1993 » 67

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Regime di assistenza diretta - Somme spettanti alle farmacie per le specialità medicinali fornite - Trattenuta pari al 2,5% dell'importo dovuto (al lordo dei *tickets*), operata dal Servizio sanitario nazionale - Asserita disparità di trattamento con violazione del principio della capacità contributiva e del criterio di progressività del sistema tributario - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma quarto; Costituzione, artt. 3 e 53*).

N. 280 — Ordinanza 28 maggio 1993 » 71

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Dibattimento - Verbale di udienza - Necessità di verbalizzazione integrale - Ipotesi di non contingente indisponibilità di stru-

N. 288 — Sentenza 11 giugno 1993 Pag. 143

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Autonomia rispetto al giudizio *a quo* - Conseguenze - Difetto di giurisdizione del giudice rimettente - Possibilità di rilevarlo da parte della Corte costituzionale, in sede di verifica dell'ammissibilità della questione - Limiti - Esclusione qualora possano sussistere dubbi.

Elezioni - Soggetti condannati per determinati delitti con sentenza non definitiva - Sospensione dalle cariche pubbliche elettive presso Regioni ed enti locali - Mancata distinzione tra delitto tentato e delitto consumato - Lamentata irragionevole disparità di trattamento - Non fondatezza della questione. (*Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, commi primo, lett. b e quarto-bis, come modificato dall'art. 1 legge 18 gennaio 1992, n. 16; Costituzione, art. 3*).

N. 289 — Sentenza 11 giugno 1993 » 153

Caccia - Divieto dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di otto giorni - Misura adottata con ordinanza contingibile ed urgente del Ministro dell'ambiente - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Sardegna e Valle d'Aosta per conflitto di attribuzione - Eccezione di inammissibilità per cessata efficacia del provvedimento impugnato - Reiezione - Perdurante interesse delle Regioni alla pronuncia della Corte costituzionale. (*Ordinanza del Ministro dell'ambiente - di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste - 5 gennaio 1993; Costituzione, artt. 111, comma primo, e 118, comma primo*).

Caccia - Divieto dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale, in riferimento alle condizioni meteo-climatiche - Misura adottata con ordinanza contingibile ed urgente del Ministro dell'ambiente - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Sardegna e Valle d'Aosta per conflitto di attribuzione - Non spettanza allo Stato del potere contestato - Annulamento dell'atto impugnato. (*Ordinanza del Ministro dell'ambiente - di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste - 5 gennaio 1993; Costituzione, artt. 111, comma primo, e 118, comma primo; Statuto speciale Regione Sardegna, artt. 3, lett. i, e 6; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 2, lett. d e l, e 4; legge 3 marzo 1987, n. 59, art. 8; legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 19*).

Caccia - Divieto dell'attività venatoria su tutto il territorio nazionale, in riferimento alle condizioni meteo-climatiche -

Imposte e tasse in genere - Tasse sulle concessioni regionali - Nuova tariffa - Provvedimenti amministrativi già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione - Quantificazione - Asserita violazione del criterio fissato dalla legge di delega - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, voci nn. 15, 16 n. 1 e 18; Costituzione, artt. 117, 118 e 76, in relazione alla legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4*).

N. 296 — Sentenza 24 giugno 1993 Pag. 217

Regione Sardegna - Dipendenti regionali - Accordo di comparto relativo al triennio 1991-1993 - Recepimento con decreto regionale - Ricorso dello Stato per conflitto di attribuzione - Lamentato contrasto con legge statale ordinaria - Eccezione di inammissibilità per ritenuta competenza del giudice amministrativo - Reiezione. (*Decreto Presidente Regione Sardegna 8 settembre 1992, n. 212; Legge 29 marzo 1983, n. 93, artt. 1 e 13; d.l. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 - art. 7*).

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Ricorso statale contro decreto regionale per contrasto con leggi statali ordinarie - Lamentata violazione dei limiti costituzionali alle competenze regionali - Presupposti oggettivi del conflitto di attribuzione - Sussistenza - Ammissibilità del conflitto.

Regione Sardegna - Dipendenti regionali - Accordo di comparto relativo al triennio 1991/1993 - Recepimento con decreto del Presidente della Giunta regionale anziché con deliberazione del Consiglio regionale - Ricorso statale per conflitto di attribuzione - Eccezione carenza di interesse dello Stato a dedurre la violazione della distribuzione di competenze fra gli organi regionali - Esclusione - Ammissibilità del conflitto. (*Decreto Presidente Regione Sardegna 8 settembre 1992, n. 212; Statuto speciale Regione Sardegna, art. 27*).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Definizione di tutte le ipotesi che possono esservi incluse.

Impiego pubblico - Accordi di comparto - Blocco per il triennio 1991/1993 - Corrispondente ultrattività degli accordi relativi al triennio precedente - Carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale - Efficacia vincolante nei confronti delle attribuzioni esclusive spettanti alla Regione Sardegna in materia di trattamento economico dei dipendenti. (*D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 - art. 7, comma primo; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 13; Statuto speciale Regione Sardegna, art. 3, lett. a, e 6*).

l'apertura di agenzie di viaggio - Sottoposizione a nulla-osta dello Stato per motivi di pubblica sicurezza - Asserita violazione delle competenze regionali e dei limiti della delega legislativa - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 - tariffa* -, voce n. 23, nota; *Costituzione, artt. 117, 118 e 76, in relazione alla legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4*).

Imposte e tasse in genere - Tasse sulle concessioni regionali - Nuova tariffa - Previsione di ulteriori tasse di ispezione, contributi di vigilanza e diritti proporzionali - Asserita violazione delle competenze regionali e dei limiti della delega legislativa - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 - tariffa* - voci nn. 1, 4, 28, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43; *Costituzione, artt. 117, 118 e 76, in relazione alla legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4*).

Imposte e tasse in genere - Tasse sulle concessioni regionali - Nuova tariffa - Licenza di pesca nelle acque interne - Classificazione in base a criteri precedenti il trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia - Difformità dalla normativa della Regione Lombardia - Asserita violazione della competenza regionale e dei limiti della delega legislativa - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 - tariffa* -, voce n. 18, nota; *Costituzione, artt. 117, 118 e 76, in relazione alla legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4*).

Imposte e tasse in genere - Tasse sulle concessioni regionali - Modificazioni della normativa precedente correlate all'attuazione dell'ordinamento regionale - Abrogazione delle norme in materia di concessioni governative - Portata e limiti - Abrogazione delle norme relative alle tasse trasferite alle Regioni - Esclusione. (*D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 1*).

Pesca - Licenza di pesca in acque interne - Tipologia in relazione ai soggetti e ai mezzi impiegabili - Competenza normativa regionale - Limiti - Competenza statale per gli aspetti tributari - Sussistenza. (*D.P.R. 1° marzo 1961, n. 121; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 15*).

Imposte e tasse in genere - Tasse sulle concessioni regionali - Nuova tariffa - Soprattassa annuale sulle licenze di pesca - Prevista ripartizione del gettito fra le amministrazioni provinciali e le associazioni operanti nella Regione - Asserita violazione delle competenze regionali e dei limiti della delega legislativa - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 - tariffa* -, voce n. 18, nota; *Costituzione, artt. 117, 118 e 76, in relazione alla legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4*).

INDICE SOMMARIO

N. 271 — Sentenza 27 maggio 1993	Pag. 7
--	--------

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo - Sfratto - Esecuzione - Procedibilità dopo corresponsione dell'indennità di avviamento commerciale (determinata con sentenza di primo grado, salvo conguaglio) - Contratti soggetti alla disciplina transitoria - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla disciplina ordinaria - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69; Costituzione, art. 3*).

N. 272 — Ordinanza 27 maggio 1993	» 13
---	------

Trasporto di merci su strada, non soggetto all'obbligo della tariffa a forcella - Perdita o avaria delle cose trasportate - Limite legale di responsabilità del vettore - Adeguamento periodico del massimale - Mancata previsione - Asserita irragionevole disparità di trattamento rispetto al trasporto soggetto all'obbligo della tariffa a forcella - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

Pronunce della Corte costituzionale - Trasporto di merci su strada, soggetto all'obbligo della tariffa a forcella - Aggiornamento del massimale prescritto per il risarcimento del danno - Mancata previsione - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetti - Inapplicabilità del limite di responsabilità - Esclusione - Rivalutazione del massimale in relazione agli indici di deprezzamento della moneta - Possibilità. (*Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 41*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso avverso leggi dello Stato - Impugnazione di una norma di delegazione successivamente all'emanazione del decreto delegato - Eccezione di inammissibilità per tardività - Assorbimento conseguente ad accoglimento di altra eccezione per tardività della notificazione del ricorso. (*Legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4, comma primo, attuato dal d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230; Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

Imposte e tasse in genere - Tasse sulle concessioni regionali - Nuova tariffa - Ricorso della Regione Lombardia in via principale - Modifica, nel corso del giudizio, della disposizione impugnata - Cessazione della materia del contendere. (*D.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, voce 41 della tariffa, ora modificato dal d.lgs. 23 gennaio 1992, n. 31; Costituzione, artt. 76 - in relazione alla legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 3, comma primo, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 gennaio 1990, n. 158 -, 117 e 118*).

Regioni in genere - Autonomia tributaria - Portata e limiti - Potestà normativa tributaria delle Regioni - Configurabilità solo come potestà di attuazione delle leggi statali e non come competenza concorrente. (*Costituzione, art. 117, ultimo comma, e 119*).

Imposte e tasse in genere - Tasse sulle concessioni regionali - Potestà normativa regionale in materia - Configurabilità (anche alla stregua della nuova legge di delegazione) come meramente attuativa delle norme statali delegate. (*D.lgs. 22 giugno 1991, n. 230; Costituzione, art. 119; legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 3; legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4*).

Imposte e tasse in genere - Tasse sulle concessioni regionali - Nuova tariffa - Previsioni riferentisi ai provvedimenti regionali assoggettati a tributo - Asserita violazione delle competenze regionali e dei limiti della delega legislativa - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 - tariffa - voci nn. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 23, 25, 39, 40 e 46, note relative; Costituzione, artt. 117, 118 e 76, in relazione alla legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4*).

Imposte e tasse in genere - Tasse sulle concessioni regionali - Nuova tariffa - Abilitazione all'esercizio venatorio - Conseguimento solo previo superamento dell'apposito esame - Asserita violazione delle competenze regionali e dei limiti della delega legislativa - Non fondatezza della questione. (*D.lgs. 22 giugno 1991, n. 230 - tariffa -, voce n. 17, nota; Costituzione, artt. 117, 118 e 76, in relazione alla legge 14 giugno 1990, n. 158, art. 4*).

Imposte e tasse in genere - Tasse sulle concessioni regionali - Nuova tariffa - Disposizioni - Autorizzazione regionale per

contributiva - Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte davanti a se medesima, nel corso di altro giudizio in via incidentale - Riunione dei giudizi. (*Legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma sesto-bis; Costituzione, artt. 3 e 53, comma primo*).

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Pensioni corrisposte ad ex parlamentari e categorie equiparate - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta - Mancata estensione del trattamento a favore di tutti i pensionati del pubblico impiego - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza e capacità contributiva - Rinvio del giudizio a nuovo ruolo, onde poter trattare la questione congiuntamente alla precedente. (*Legge 27 aprile 1989, n. 154, art. 2, comma sesto-bis, in relazione agli artt. 1 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; 24, comma secondo, e 29, penultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; nonché in relazione agli artt. 47, comma primo, lett. h, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 33, comma terzo, del d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42*).

Questione di legittimità costituzionale sottoposta alla Corte - Pregiudizialità, rilevata dalla Corte medesima, di altra questione - Incidente di legittimità costituzionale sollevato dalla Corte davanti a se stessa - Riunione dei giudizi.

N. 295 — Sentenza 24 giugno 1993 Pag. 189

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso avverso leggi dello Stato - Notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri presso la sua sede - Necessità - Conseguenze - Ricorso notificato nei termini all'Avvocatura dello Stato e fuori termine al Presidente del Consiglio - Eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dal Presidente del Consiglio appositamente costituitosi - Accoglimento. (*Legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 3, comma secondo, lett. c - come sostituito dall'art. 4, comma primo, della legge 14 giugno 1990, n. 158*); *d.lgs. 22 giugno 1991, n. 230, intero testo; Costituzione, artt. 117, 118 e 119 e 76, in relazione all'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso avverso leggi dello Stato - Termine perentorio per la notifica (giorni 30) - Lamentata eccessiva brevità - Richiesta alla Corte, quale giudice *a quo*, di sollevare dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Reiezione. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 32, comma secondo; Costituzione, artt. 117 e 24; legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 2, comma secondo*).

Impiego pubblico - Accordi di comparto - Blocco per il triennio 1991/1993 - Corrispondente ultrattività degli accordi relativi al triennio precedente - Efficacia retroattiva nei confronti di atti di recepimento già adottati al momento di entrata in vigore del d.l. n. 384 del 1992 - Ragionevolezza in riferimento alla *ratio* della legge e al principio di eguaglianza. (*D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 - art. 7, comma primo; Costituzione, art. 3).*

Principi fondamentali della legislazione - Interventi legislativi di carattere eccezionale e temporaneo - Natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale - Possibilità - Condizioni.

Regione Sardegna - Dipendenti regionali - Accordo di comparto riferito al triennio 1991/1993 - Atto regionale di recepimento - Conflitto con il sopravvenuto blocco temporaneo degli accordi di comparto nel pubblico impiego - Competenza statale a disporre tale blocco in via generalizzata ed uniforme - Non spettanza alla Regione del potere esercitato - Conseguente annullamento dell'atto regionale impugnato. (*Decreto Presidente Regione Sardegna 8 settembre 1992, n. 212; Costituzione, artt. 3, - 97 -, 116; Statuto speciale Regione Sardegna, artt. 3, lett. a - e 27 -; legge 29 marzo 1983, n. 93, art. 13; d.l. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 - art. 7, comma primo).*

N. 297 — Sentenza 24 giugno 1993 Pag. 231

Farmacia - Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di farmacia per effetto di condanna penale - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai farmacisti operanti in strutture pubbliche, per i quali in nessun caso è prevista la destituzione di diritto - Non fondatezza della questione. (*Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 14; Costituzione, art. 3).*

Farmacia - Farmacisti titolari di esercizio farmaceutico - Rapporto di tipo autorizzatorio con l'amministrazione pubblica - Differenza rispetto ai farmacisti inseriti nella struttura pubblica con rapporto di impiego - Conseguenze.

Farmacia - Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di farmacia per effetto di condanna penale - Automaticità della sanzione senza possibilità di valutarne l'adequatezza - Asseverata irragionevolezza - Non fondatezza della questione. (*Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 14; Costituzione, art. 3).*

Potere del Ministro dell'ambiente di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, in situazioni di grave pericolo di danno ambientale - Limiti - Verifica delle effettive situazioni meteorologiche nelle singole Regioni, e dell'impossibilità, per le Regioni, di intervenire con strumenti ordinari - Necessità, nel rispetto del principio di leale cooperazione. (*Ordinanza del Ministro dell'ambiente - di concerto con il Ministro dell'agricoltura e foreste* - 5 gennaio 1993; Costituzione, artt. 111, comma primo, e 118, comma primo; legge 8 luglio 1986, n. 345, art. 1, comma secondo; legge 3 marzo 1987, n. 59, art. 8; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 18, 19 e 21, lett. m e n).

N. 290 — Sentenza 11 giugno 1993 Pag. 165

Regione Sardegna - Dichiarazione di intenti per cooperazione commerciale stipulata con Ministro della Repubblica Ceca - Ricorso del Presidente del Consiglio per conflitto di attribuzione - Non spettanza alla Regione del potere esercitato - Annullamento dell'atto impugnato. (*Dichiarazione d'intenti sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dall'Assessore all'agricoltura della Regione Sardegna e dal Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca; Statuto speciale Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 6; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 2).*

Regioni in genere - Rapporti tra Stato e Regioni - Dichiarazione di intenti sottoscritta dal rappresentante della Regione Sardegna con il rappresentante di uno Stato estero - Omessa comunicazione preventiva al Governo per ottenere l'intesa o l'assenso - Lesione della sfera delle attribuzioni statali - Assistenza, indipendentemente da materia e contenuto dell'atto impugnato. (*Dichiarazione d'intenti sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dall'Assessore all'agricoltura della Regione Sardegna e dal Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca; Statuto speciale Regione Sardegna, artt. 3, 4 e 6; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, art. 2).*

N. 291 — Ordinanza 11 giugno 1993 » 169

Processo penale - Procedimento dinanzi al Pretore - Opposizione della parte offesa all'archiviazione - Decisione immediata senza previsione di procedura camerale - Lamentata irrazionale disparità di trattamento tra le diverse parti - Manifesta infondatezza della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 156, comma secondo; Costituzione, art. 3).*

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CVIII

1993

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

N. 286 — Sentenza 10 giugno 1993 Pag. 131

Processo penale - Procedimento di esecuzione - Richiesta di riconoscimento della continuazione - Contrasto tra una decisione di accoglimento e una di rigetto emessa da due giudici diversi, di cui uno non competente - Analogia con il caso di contrasto tra giudicati, riconosciuta dalla Corte di cassazione - Applicabilità della pronuncia più favorevole al reo, anche se emessa da giudice non competente - Limiti - Interpretazione della norma impugnata da parte del giudice *a quo* - Rilievi della Corte costituzionale. (Cod. proc. pen., art. 665, comma primo).

Procedimento penale - Principio del *ne bis in idem* - Operatività - Ritenuta identificazione tra pronunce di rigetto e pronunce di accoglimento, nell'ambito del procedimento di esecuzione - Differenze tra il primo e il secondo tipo di pronuncia - Conseguenze in ordine alla possibilità di divenire irrevocabile nei confronti del condannato. (Cod. proc. pen., art. 671).

Processo penale - Procedimento di esecuzione - Plurime sentenze di condanna per il medesimo fatto, pronunciate contro la stessa persona - Prevalenza della sentenza più favorevole al reo - Denunciato contrasto con i principi di precostituzione del giudice naturale, di ragionevolezza e di soggezione del giudice soltanto alla legge - Inammissibilità della questione. (Cod. proc. pen., art. 669, comma primo; Costituzione, artt. 3, 25, comma primo, e 101, comma secondo).

Pronunce della Corte costituzionale - Richiesta di intervento manipolativo sulla norma denunciata, in grado di precludere gli inconvenienti lamentati - *Petitum* impicante scelte non costituzionalmente obbligate e riservate al legislatore - Inammissibilità della questione.

Processo penale - Precetto del *favor rei* - Operatività incondizionata - Delimitazione ad opera della Corte costituzionale, nel caso di erronea applicazione del precetto da parte del giudice non competente - Esclusione.

N. 287 — Ordinanza 10 giugno 1993 » 139

Impiego pubblico - Impiegato regionale - Accoglimento della domanda di dimissioni - Formale manifestazione da parte degli organi competenti - Richiesta espressa con circolare ministeriale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna per conflitto di attribuzioni - Lamentata invasione statale nella sfera di competenza regionale - Estinzione del processo per rinuncia. (Circolare del Ministero del tesoro 23 dicembre 1992, n. 13; Costituzione, art. 117).

zione della normativa - Attribuzione di un'indennità risarcitoria - Questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Pretore del lavoro per eccesso di delega - Eccezione d'inammissibilità per ritenuta incompetenza del giudice *a quo* - Reiezione. (D.P.R. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma settimo; Costituzione, art. 76, in relazione alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, artt. 2, lett. f, e 48).

Lavoro (rapporto di) - Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva CEE in materia - Danno derivato ai singoli dalla sua tardiva attuazione - Indennità risarcitoria - Azione promossa per ottenere tale indennità - Legittimazione passiva dell'I.N.P.S. - Sussistenza - Competenza del Pretore del lavoro. (D.P.R. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma settimo; Cod. proc. civ., art. 409, n. 1).

Lavoro (rapporto di) - Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva CEE in materia - Attuazione da parte del legislatore italiano con legge delegata - Danno derivato ai singoli dalla tardiva emanazione della normativa - Attribuzione di un'indennità risarcitoria - Insussistenza, nella legge delegante, di criteri direttivi in proposito - Asserito eccesso di delega - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma settimo, primo periodo; Costituzione, art. 76, in relazione alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, artt. 48 e 2, lett. f).

Lavoro (rapporto di) - Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva CEE in materia - Attuazione da parte del legislatore italiano con legge delegata - Danno derivato ai singoli dalla tardiva emanazione della normativa - Attribuzione di un'indennità risarcitoria - Lamentata non conformità della previsione alla normativa comunitaria, in contrasto coi criteri direttivi della legge di delega - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma settimo, primo periodo; Costituzione, art. 76, in relazione alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 2, lett. f).

Lavoro (rapporto di) - Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva CEE in materia - Attuazione da parte del legislatore italiano con legge delegata - Danno derivato ai singoli dalla tardiva emanazione della normativa - Azione diretta ad ottenere la prevista indennità risarcitoria - Assoggettamento a termine di decadenza annuale - Asserito contrasto con la legge di delega - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (D.P.R. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 2, comma settimo, secondo periodo; Costituzione, art. 76, in relazione alla legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 2, lett. f).

mento ministeriale - Asserita violazione delle competenze in materia urbanistica della Regione Sardegna - Non fondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis - introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 -, comma quinto; Costituzione, art. 117; Statuto speciale Regione Sardegna, art. 3, lett. f).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario - Determinazione in base al criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40% - Applicazione, con efficacia retroattiva, agli indennizzi ancora *sub iudice* al momento di entrata in vigore della nuova disciplina - Asserita irragionevolezza - Non fondatezza della questione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis - introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 -, comma sesto; Costituzione, art. 3).

Retroattività e irretroattività - Leggi retroattive - Possibilità, fuori della materia penale - Condizioni.

N. 284 — Sentenza 10 giugno 1993 Pag. 115

Regione Friuli-Venezia Giulia - Elezioni provinciali - Liste di candidati - Presentazione senza sottoscrizione da parte di partiti o gruppi politici con un proprio rappresentante eletto nel consiglio regionale - Possibilità prevista da legge regionale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985, n. 15, art. 1, comma primo; Costituzione, art. 116; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 5, punto 5).

Comuni e Province - Elezioni provinciali - Disciplina - Materia sottratta alla competenza regionale, a meno di esplicita attribuzione a una Regione ad autonomia speciale - Riserva, in linea generale, alle leggi della Repubblica. (Costituzione, artt. 116 e 128).

Regioni a statuto speciale - Norme dei rispettivi statuti - Applicabilità in via analogica - Esclusione. (Costituzione, art. 116).

N. 285 — Sentenza 10 giugno 1993 » 121

Lavoro (rapporto di) - Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva CEE in materia - Attuazione da parte del legislatore italiano con legge delegata - Danno derivato ai singoli dalla tardiva emana-

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario - Determinazione - Nuova disciplina - Criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40% - Facoltà dei soggetti già espropriati di conseguire l'indennità commisurata alla semisomma piena, senza riduzione (come consentito ai soggetti non ancora espropriati) - Omessa previsione di idoneo strumento negoziale per i rapporti non ancora esauriti - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis - introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 -, comma secondo; Costituzione, art. 3).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario - Determinazione - Nuova disciplina - Criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40% - Facoltà dei soggetti già espropriati di conseguire l'indennità commisurata alla semisomma piena, senza riduzione (come consentito ai soggetti non ancora espropriati) - Omessa previsione di idoneo strumento negoziale per i rapporti non ancora esauriti - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis - introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 -, comma secondo; Costituzione, art. 3).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Cessione volontaria da parte del proprietario - Disciplina - Asserita violazione del principio di eguaglianza, del diritto di proprietà e del diritto di difesa e di tutela giurisdizionale - Inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis - introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 - comma secondo; Costituzione, artt. 3, 24, 42, terzo comma, e 113).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norma impugnata - Inapplicabilità nei giudizi *a quibus* - Inammissibilità della questione.

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Edificabilità di fatto - Criteri e requisiti per l'individuazione - Definizione demandata a successivo regolamento ministeriale - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis - introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 -, comma quinto; Costituzione, artt. 42, commi secondo e terzo e 24, comma primo).

Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazione di aree edificabili - Edificabilità di fatto - Criteri e requisiti per l'individuazione - Definizione demandata a successivo regola-

zione dei parametri e nel bilanciamento tra interesse pubblico e privato. (*Costituzione, art. 42, comma terzo*).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario - Determinazione in base al criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40% - Asserita violazione del canone di adeguatezza dell'indennizzo - Non fondatezza della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359; Costituzione, art. 42, comma terzo*).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario - Determinazione in base al criterio concorrente del reddito dominicale, anziché del coacervo dei fitti - Asserita violazione del canone di adeguatezza dell'indennizzo - Non fondatezza della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359; Costituzione, art. 42, comma terzo*).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario - Determinazione in base al criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40% — Assoggettamento dell'ammontare così determinato alla ritenuta d'imposta del 20% - Asserita violazione del canone di adeguatezza dell'indennizzo - Non fondatezza della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359; Costituzione, art. 42, comma terzo*).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario - Determinazione in base al criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40% - Asserita ingiustificata discriminazione dei proprietari espropriati rispetto a quelli non espropriati - Non fondatezza della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359; Costituzione, art. 3*).

Espropriazione per pubblica utilità - Violazione del principio di eguaglianza in presenza di indennizzo adeguato - Esclusione. (*Costituzione, artt. 3 e 42, comma terzo*).

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione di aree edificabili - Indennità dovuta al proprietario - Determinazione - Criterio della semisomma del valore venale e del reddito dominicale, ridotta del 40% - Asserita imposizione all'espropriato di un onere non correlato alla sua capacità contributiva - Non fondatezza della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-bis, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359; Costituzione, artt. 3 e 53*).

giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione - Irrricevibilità - Conseguente impossibilità di esaminare i motivi dedotti a sostegno dell'ammissibilità dell'intervento. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3*).

Locazione di immobili urbani ad uso abitativo - Determinazione del canone di locazione - Stipulazione di accordi in deroga alla legge n. 392 del 1978 - Validità subordinata alla necessaria assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori - Questione sollevata nei confronti di norma estranea all'oggetto del giudizio *a quo* - Inammissibilità per irrilevanza. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 11, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 18, 23 e 24*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Sussistenza in base alla premessa interpretativa del giudice *a quo* - Possibilità per la Corte di disattendere tale interpretazione - Esclusione, ove essa non risulti palesemente arbitraria.

Locazione di immobili urbani ad uso abitativo - Proroghe legali dei contratti di locazione - Compatibilità con i precetti costituzionali sulla proprietà privata - Condizioni. (*Costituzione, art. 42, comma secondo*).

Locazione di immobili urbani ad uso abitativo - Nuova disciplina - Proroga biennale *ex lege* dei contratti con scadenza successiva all'entrata in vigore della legge - Inapplicabilità della nuova disciplina ai contratti scaduti anteriormente a tale data - Asserita ingiustificata disparità di trattamento - Non fondatezza della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 11, comma secondo-bis; Costituzione, art. 3*).

Locazione di immobili urbani ad uso abitativo - Nuova disciplina - Proroga biennale *ex lege* dei contratti con scadenza successiva all'entrata in vigore della legge - Ritenuta applicabilità, anche in ipotesi di comprovata necessità da parte del locatore di disporre dell'immobile - Lamentato trattamento indifferenziato di situazioni diverse ed asserita lesione del diritto di proprietà e del diritto di difesa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 11, comma secondo-bis; Costituzione, artt. 3, 24 e 42*).

Locazione di immobili urbani ad uso abitativo - Proroga legale dei contratti di locazione - Interpretazione della norma adeguata a Costituzione - Possibilità di recesso del propieta-

N. 292 — Ordinanza 11 giugno 1993 Pag. 173

Ordinamento penitenziario - Condannati affetti da infezione da HIV - Differimento dell'esecuzione della pena previsto come obbligatorio anziché facoltativo come stabilito per altre categorie di malati gravi - Asserita disparità di trattamento tra malati, con lesione dei diritti inviolabili e del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. pen., art. 146, n. 3, aggiunto dall'art. 4 del d.l. 12 novembre 1992, n. 431 e dall'art. 12 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 3; Costituzione, artt. 2, 3, 27, comma terzo, 32, comma primo, e III*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Disposizione contenuta in decreto-legge non convertito nei termini - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 293 — Ordinanza 23 giugno 1993 » 177

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Costituzione e intervento in giudizio - Limiti - Soggetti non aventi la qualifica di parti nel giudizio *a quo* - Esclusione.

Aborto e interruzione volontaria della gravidanza - Interruzione della gravidanza da parte di gestante minorenni - Procedimento di autorizzazione da parte del giudice tutelare - Lamentata violazione del diritto del concepito a nascere - Manifesta inammissibilità della questione per irrilevanza. (*Legge 22 maggio 1978, n. 194, artt. 4, 5 e 12; Costituzione, art. 2*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Impugnazione di norme esterne al procedimento applicabile nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Norma non censurata direttamente, ma impugnata solo come tramite per introdurre censure riferite ad altre norme - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 294 — Ordinanza 23 giugno 1993 » 181

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Pensioni corrisposte ad ex parlamentari e categorie equiparate - Assoggettamento a imposta in percentuale ridotta - Prospettata violazione dei principi di eguaglianza e capacità

art. 4, commi secondo, terzo e quarto - recte: artt. 2, 3 e 4 -, combinato disposto; Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Norme di natura regolamentare richiamate dalla legge attraverso un mero rinvio formale - Inconfigurabilità di una novazione della fonte - Sindacato della Corte costituzionale sulle norme regolamentari richiamate - Esclusione.

N. 312 — Sentenza 11 giugno 1993 Pag. 365

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Prestazioni assicurative - Assoggettamento a prescrizione del diritto a conseguirle - Asserita disparità di trattamento rispetto al diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia e pretesa violazione del diritto alla tutela previdenziale - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo*).

N. 313 — Ordinanza 23 giugno 1993 » 371

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Istruttoria dibattimentale - Prova del reato - Necessità, secondo «diritto vivente», di analitica documentazione delle attività connesse ad accessi, insediamenti, campionamenti, prelievi ed analisi, e quindi di ridocumentazione nel verbale di udienza della deposizione del teste sulle stesse circostanze di fatto - Asserito eccesso di delega per violazione del criterio di massima semplificazione del processo e denunciata disparità di trattamento tra pubblico ministero e imputato, con compressione del diritto di difesa dello Stato-ordinamento e incoerenza con le esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 234, 468, comma secondo, e 495, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 24, 76 - in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2 nn. 1 e 103 - e 97*).

Ordinanza di rimessione - Incertezza del *thema decidendum* e del *petitum* - Conseguente impossibilità di valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

ne del precetto dello statuto speciale che attribuisce alla Regione i sette decimi del gettito dell'imposta - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438*, artt. 13 e 13-ter, comma secondo; *Costituzione*, artt. 116 e 119; *Statuto speciale Regione Sardegna*, artt. 7, 8 e 54).

Regione Sardegna - Entrate regionali - Gettito delle imposte (I.R.PE.F. ed I.R.PE.G.) riscosse nel territorio della Regione - Misura fissata da norme contenute nello statuto speciale - Modificabilità con legge ordinaria, solo previa intesa tra lo Stato e la Regione - Conseguenze. (*Statuto speciale Regione Sardegna*, artt. 8 e 54).

N. 364 — Sentenza 26 giugno 1993 Pag. 807

Processo penale - Sentenza con motivazione non contestuale alla redazione del dispositivo - Riduzione da trenta a quindici giorni del termine per il deposito della motivazione - Adozione di tale modifica con decreto-legge (regolarmente convertito) - Mancata osservanza della speciale procedura prevista dalla legge di delega per le integrazioni e correzioni, nel primo triennio di vigenza, del codice di procedura penale - Asserita conseguente incostituzionalità - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen.*, art. 544, comma secondo, come modificato dall'art. 6 del d.l. 1° marzo 1991, n. 60, convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133; *Costituzione*, artt. 72 e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 7 e 8).

Legge ed atti equiparati - Fonti - Gerarchia - Legge delega - Atto equiparato alla legge ordinaria - Modificazione ad opera di decreto-legge, che sia convertito in legge - Possibilità.

Processo penale - Imputato presente - Sentenza dibattimentale con motivazione non contestuale alla redazione del dispositivo - Riduzione del termine per il deposito dei motivi da trenta a quindici giorni - Mancato coordinamento formale con l'altra norma del codice per cui del deposito dei motivi va dato avviso alle parti solo se avvenuto oltre i trenta giorni - Conseguente lamentata contrazione del termine per proporre l'impugnazione, con ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato contumace - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen.*, art. 544, comma secondo, come modificato dall'art. 6 del d.l. 1° marzo 1991, n. 60, convertito nella legge 22 aprile 1991, n. 133; *Costituzione*, artt. 3 e 24).

- N. 318 — Sentenza 5 luglio 1993 Pag. 405

Interpretazione della legge - Scelta di quella conforme ai principi costituzionali - Obbligo.

Lavoro (diritto al) - Diritto a non essere ingiustamente estromessi dal lavoro - Garanzia costituzionale. (*Costituzione, art. 4*).

Lavoro (rapporto di) - Dipendenti di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto - Prepensionamento obbligatorio dei dipendenti dichiarati inidonei alle mansioni proprie della loro qualifica - Ritenuta applicabilità della disciplina anche nei riguardi di quei lavoratori che hanno poi riacquisito la piena idoneità - Lamentata irragionevolezza - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 12 luglio 1988, n. 270, art. 3; Costituzione, art. 3*).

- N. 319 — Sentenza 5 luglio 1993 » 413

Misure di sicurezza - Applicabilità solo con sentenza di condanna o di proscioglimento e non anche con il decreto di archiviazione - Asserita irragionevolezza e lamentata compromissione della efficienza dell'amministrazione della giustizia - Non fondatezza della questione. (*Cod. pen., art. 205; Costituzione, artt. 3 e 97*).

- N. 320 — Ordinanza 5 luglio 1993 » 417

Regione Lombardia - Sanità pubblica - Crediti nascenti dalla prestazione di servizi ospedalieri (rivalsa ospedaliera) - Recupero presso i terzi responsabili - Rinvio, con legge regionale, alla procedura coattiva prevista dalla legge statale in materia - Ritenuta innovatività della norma regionale, per estensione della procedura anche a crediti sprovvisti dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa, con violazione della riserva di legge statale in materia di rimedi giurisdizionali e dei limiti della competenza legislativa regionale - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge Regione Lombardia 8 luglio 1989, n. 27, art. 1, modificativa dell'art. 16, comma terzo, ultima parte, della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5; Costituzione, artt. 3, 24, 108 e 117*).

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Impugnazione di legge regionale non applicabile nel giudizio *a quo*, per diretta applicabilità delle norme statali - Manifesta inammissibilità della questione.

Farmacia - Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di farmacia per effetto di condanna penale - Perdita del requisito previsto per la prosecuzione del rapporto autorizzatorio - Natura di sanzione disciplinare - Esclusione - Conseguente inoperatività del principio di proporzionalità della sanzione rispetto all'addebito. (*Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 14; Costituzione, art. 3*).

N. 298 — Sentenza 24 giugno 1993 Pag. 239

Procedimento civile - Astensione obbligatoria del giudice in caso di lite pendente con una delle parti o col suo difensore - Fase di deliberazione della domanda proposta nei confronti di un giudice, per valutarne, la manifesta inammissibilità o la manifesta infondatezza (come previsto per la riconsiderazione) - Omessa previsione - Prospettata violazione dei principi di eguaglianza, indipendenza e autonomia della funzione giurisdizionale e buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Inammissibilità della questione. (*Cod. proc. civ., art. 51, n. 3; Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 105*).

N. 299 — Sentenza 24 giugno 1993 » 245

Ordinamento (processuale e) giudiziario - Adeguamento alla riforma del processo penale - Funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale innanzi al pretore - Possibilità di delegarle a ufficiali di polizia giudiziaria - Asserita violazione del precetto costituzionale sulla delegazione legislativa (lamentata mancanza di criteri direttivi specifici nella legge delega) - Non fondatezza della questione. (*Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 5; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, commi primo e secondo, come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449; Costituzione, art. 76*).

Delegazione legislativa - Ordinamento (processuale e) giudiziario - Adeguamento alla riforma del processo penale - Delegazione al Governo - Limitatezza della finalità da raggiungere e della delega concessa - Conseguente giustificata mancanza di criteri direttivi specifici - Possibilità di ricavare adeguati principi e criteri direttivi alle deleghe concernenti il codice di procedura penale e da quelle direttamente incidenti sull'ordinamento giudiziario - Sussistenza. (*Legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, 3, 5*).

N. 314 — Ordinanza 23 giugno 1993 Pag. 375

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Assegno vitalizio spettante ad ex parlamentari e categorie equiparate - Assoggettamento all'imposta nella misura ridotta prevista per l'indennità dei parlamentari in carica - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, art. 1; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 47 lett. d; Costituzione, art. 3*).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Impugnazione di norme non riguardanti la disciplina di cui si lamenta l'incostituzionalità - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 315 — Sentenza 5 luglio 1993 » 379

Istruzione pubblica - Selezione del personale nell'ambito degli uffici - Criteri - Prevalenza della mera anzianità d'insegnamento - Esclusione. (*Costituzione, artt. 3 e 97*).

Istruzione pubblica - Docenti in servizio presso le scuole italiane all'estero - Nomina in ruolo a seguito di superamento di concorso «per soli titoli» - Attribuzione del beneficio della permanenza all'estero dopo l'immissione in ruolo - Estensione anche ai docenti, in pari posizione di precariato, vincitori di concorso per titoli ed esami - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*D.L. 6 novembre 1989, n. 357 - convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, art. 2, comma ventitreesimo; Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 316 — Sentenza 11 giugno 1993 » 389

Provincia di Bolzano - Formazione professionale - Attuazione con legge provinciale, della direttiva CEE concernente la «formazione specifica in medicina generale» - Impugnazione da parte dello Stato della legge approvata dal consiglio provinciale a seguito di rinvio governativo - Eccezione di inammissibilità - Reiezione. (*Legge Provincia Bolzano riapprovata il 4 dicembre 1992; Costituzione, art. 127*).

Provincia di Bolzano - Formazione professionale - Attuazione, con legge provinciale, della direttiva CEE concernente la «formazione specifica in medicina generale» - Asserita lesione di competenze normative statali - Non fondatezza della questione. (*Legge Provincia Bolzano riapprovata il 4 dicembre*

Legge regionale - Richiamo all'applicabilità di procedura prevista della legge statale - Rinvio improprio - Natura di richiamo *ad abundantiam* alle disposizioni statali costituenti l'unica e vera fonte normativa - Diretta applicabilità alle Regioni della normativa predetta, indipendentemente dal richiamo regionale.

N. 321 — Sentenza 11 giugno 1993 Pag. 421

Previdenza e assistenza sociale - Personale degli enti locali - Periodi riscattabili ai fini dell'indennità premio di servizio - Periodo corrispondente alla durata legale del corso di studi per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia, richiesto come condizione per l'ammissione in carriera - Esclusione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12; Costituzione, artt. 3 e 97).

Previdenza e assistenza sociale - Personale degli enti locali - Periodi riscattabili ai fini dell'indennità premio di servizio - Riscattabilità del biennio corrispondente al corso di studi presso la scuola convitto anziché dell'intero periodo corrispondente al corso legale di studi necessario per il conseguimento del diploma di vigilatrice d'infanzia - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 8 marzo 1968, art. 152, art. 12 e legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 24, combinato disposto; Costituzione, artt. 3 e 97).

N. 322 — Sentenza 11 giugno 1993 » 429

Previdenza e assistenza sociale - Personale non di ruolo degli enti locali - Iscrizione obbligatoria all'I.N.A.D.E.L. - Conseguente diritto all'indennità premio di servizio all'atto della cessazione del rapporto - Determinazione della misura dell'indennità - Non computabilità, in presenza di determinate circostanze, dei servizi non di ruolo prestati prima dell'entrata in vigore della legge - Asserita violazione del diritto alla giusta retribuzione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, comma secondo, lett. b; Costituzione, art. 36).

N. 323 — Sentenza 11 giugno 1993 » 435

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Intervento di soggetto privato che non sia parte nel giudizio *a quo* - Atto depositato dopo la scadenza del termine di venti

- N. 309 — Sentenza 11 giugno 1993 Pag. 345

Demanio e patrimonio dello Stato - Porti e spiagge - Darsena di Porto Ticinese - Controversia in ordine all'appartenenza al demanio statale o a quello regionale - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Lombardia - Inammissibilità. (*Ordinanza dell'Intendenza di finanza di Milano n. 2/2428/92; Costituzione, art. 117; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 87, 88 e 97*).

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni - Ambito e limiti - Contestazione avente ad oggetto la *vindicatio rei* da parte di un ente nei confronti dell'altro - Configurabilità come conflitto innanzi alla Corte costituzionale - Esclusione. (*Costituzione, art. 134; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 39, 40 e 41*).

- N. 310 — Sentenza 11 giugno 1993 » 353

Locazione di immobili urbani ad uso abitativo - «Equo canone» - Modalità di determinazione - Applicabilità delle norme contenute nella legge n. 392 del 1978 «fino all'attuazione della riforma del catasto edilizio urbano» - Intervenuta abrogazione espressa della disposizione che limita nel tempo l'efficacia della legge - Conseguente inoperatività dell'aggiornamento del canone, nonostante la sopravvenuta revisione delle rendite catastali - Asserita violazione del diritto di proprietà, con disparità di trattamento tra proprietari e locatari - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*D.L. 13 settembre 1991, n. 299 - convertito nella legge 18 novembre 1991, n. 363 - art. 1, comma decimo; Costituzione, artt. 3 e 42*).

- N. 311 — Sentenza 11 giugno 1993 » 359

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti dell'ex O.N.M.I. trasferiti agli enti locali e optanti per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali - Trattamento di fine rapporto per il periodo di servizio prestato presso l'ente disciolto - Inclusione della sola indennità di anzianità e non anche dell'indennità di buonuscita (come previsto per i dipendenti che abbiano conservato il regime previdenziale I.N.P.S.) - Lamentata discriminazione con incidenza sull'effettività del diritto alla tutela previdenziale - Inammissibilità della questione. (*Legge 23 dicembre 1975, n. 698, art. 9 (modificato dall'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563) e decreto interministeriale 5 agosto 1969, n. 300, 9/822*).

tenza legislativa regionale di tipo concorrente. (*Costituzione, art. 117; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 87 e 89; legge 19 maggio 1976, n. 335, art. 35*).

Regioni in genere - Autonomia regionale in materia finanziaria - Ambito di esercizio - Assoggettamento ai limiti quantitativi e qualitativi stabiliti dalla legislazione statale. (*Costituzione, art. 119*).

Opere pubbliche - Appalti - Prezzo di aggiudicazione - Abrogazione del sistema del «prezzo chiuso» maggiorabile in misura predeterminata - Introduzione del sistema del «prezzo chiuso puro» - Obbligatorietà anche per gli appalti delle Regioni - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita irragionevolezza del nuovo sistema rispetto alla finalità di riduzione della spesa pubblica - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 15, comma quinto; Costituzione, art. 3*).

Opere pubbliche - Appalti - Realizzazione di opere affidate a società per azioni appositamente costituite da Comuni e Province - Disciplina - Applicabilità del decreto legislativo n. 406 del 1991 e della direttiva CEE n. 90/531 - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita lesione delle competenze regionali in materia di opere e lavori pubblici di interesse regionale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, comma terzo; Costituzione, artt. 3, 117, 118 e 119*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Oggetto - Legge di delegazione - Impugnazione prima dell'emanazione della normativa delegata - Ammissibilità - Condizione.

Cave e torbiere - Autorizzazione all'attività di cava - Disciplina dei vincoli ed oneri relativi - Delega al Governo - Impugnazione della norma di delegazione da parte della Regione Lombardia - Eccezione di inammissibilità per insussistenza dell'interesse ad agire - Reiezione. (*Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 2, comma primo, lett. d*).

Cave e torbiere - Autorizzazione all'attività di cava - Disciplina dei vincoli ed oneri relativi - Delega al Governo - Illegittimità costituzionale. (*Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 2, comma primo, lett. d; Costituzione, art. 117; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 62*).

Regioni in genere - Cave e torbiere - Materia attribuita alla potestà legislativa regionale - Avvenuto trasferimento alle Regioni delle correlative funzioni amministrative - Conseguenze - Potere del legislatore statale di emanare in materia solo norme di principio. (*Costituzione, art. 117; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 62*).

N. 273 — Ordinanza 27 maggio 1993 Pag. 17

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Debiti delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - Stipendi e competenze del personale dipendente e convenzionato; fondi vincolati per l'erogazione dei servizi sanitari - Pignorabilità - Esclusione - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza e di solidarietà sociale, nonché del diritto alla tutela giudiziaria e della libertà di iniziativa economica - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 18 settembre 1992, n. 382, art. 18, comma quinto; Costituzione, artt. 3, 4, 24 e 41).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Disposizione contenuta in decreto-legge non convertito nei termini - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 274 — Sentenza 28 maggio 1993 » 21

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità E.N.A.S.A.R.CO. - Spettanza al figlio superstite maggiorenne infraventiseienne se studente privo di qualsiasi reddito (e non anche al figlio che, a parità delle altre condizioni, risulti titolare di un qualsiasi reddito, anche se inferiore all'importo della pensione) - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 20, commi terzo e settimo, n. 3, combinato disposto; Costituzione, artt. 3 e 34).

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità E.N.A.S.A.R.CO. - Spettanza al figlio superstite maggiorenne, infraventiseienne, se studente privo di qualsiasi reddito (e non anche al figlio che, a parità delle altre condizioni, risulti titolare di un reddito, anche se inferiore all'importo della pensione) - Incoerenza intrinseca della disposizione - Illogicità e irragionevolezza, con lesione del diritto allo studio dei figli studenti titolari di un reddito insufficiente. (Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 20, commi terzo e settimo, combinato disposto; Costituzione, artt. 3 e 34).

N. 275 — Sentenza 28 maggio 1993 » 31

Previdenza e assistenza sociale - Periodi di studio riscattabili a fini pensionistici - Durata del corso per il diploma di assistente sociale rilasciato da scuole universitarie dirette a fini speciali - Esclusione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2-novies, introdotto dalla legge di conversione 16 aprile 1974, n. 114; Costituzione, artt. 3 e 97).

Reati e pene - Detenuti per delitti di criminalità organizzata - Misure alternative alla detenzione - Concedibilità solo a chi collabori con la giustizia e revoca, ove già concesse, dietro discrezionale comunicazione della polizia circa l'insussistenza di tale collaborazione - Lamentata violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e di irretroattività della legge penale, con lesione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus*. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, come modificato dall'art. 15, commi primo, lett. a, e secondo del d.l. 8 giugno 1992, n. 306; Costituzione, artt. 27, comma terzo, 25, comma secondo, 24, comma secondo, e 3).

N. 307 — Sentenza 23 giugno 1993 Pag. 329

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Titolare di due pensioni di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza dei geometri - Divieto di cumulo delle indennità integrative speciali - Diritto a percepire comunque l'importo corrispondente al trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 16; Costituzione, art. 3).

N. 308 — Sentenza 11 giugno 1993 » 333

Opere pubbliche - Appalti - Prezzo di aggiudicazione - Abrogazione del sistema del «prezzo chiuso» maggiorabile in misura predeterminata - Introduzione del sistema del «prezzo chiuso» puro - Obbligatorietà anche per gli appalti delle Regioni - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita violazione della potestà legislativa regionale in materia di opere e lavori pubblici di interesse regionale - Non fondatezza della questione. (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 15, comma quinto; Costituzione, artt. 117 e 118).

Opere pubbliche - Appalti - Prezzo di aggiudicazione - Abrogazione del sistema del «prezzo chiuso» maggiorabile in misura predeterminata - Introduzione del sistema del «prezzo chiuso» puro - Obbligatorietà anche per gli appalti delle Regioni - Ricorso della Regione Lombardia - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza della questione. (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 15, comma quinto; Costituzione, art. 119).

Regioni in genere - Appalti relativi ai lavori pubblici ed alle opere pubbliche di interesse regionale - Disciplina - Compe-

difesa sociale della pena - Misure alternative alla detenzione - Preclusione per chi non collabora con la giustizia - Violazione del precetto costituzionale relativo alla finalità rieducativa della pena - Esclusione, dato il mantenimento della possibilità di usufruire della liberazione anticipata per tutti, qualunque sia il reato commesso e indipendentemente dalla collaborazione prestata - Compressione rilevante del principio rieducativo - Sussistenza. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma primo, lett. a, parte prima, primo e secondo periodo, nel testo modificato dall'art. 15, comma primo, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, come convertito della legge 7 agosto 1992, n. 356; Costituzione, art. 27, comma terzo*).

Reati e pene - Detenuti per reati di criminalità organizzata - Misure alternative alla detenzione - Concedibilità solo a chi collabori con la giustizia - Ipotesi di oggettiva impossibilità a collaborare - Assimilabilità (per identità di *ratio*) ai casi di collaborazione oggettivamente irrilevante (per i quali le misure alternative sono concedibili) - Violazione del principio di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena - Esclusione. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma primo, lett. a, parte prima, primo e secondo periodo, nel testo modificato dall'art. 15, comma primo, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, come convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356; Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo*).

Diritto di difesa - Operatività nei limiti della norma sostanziale disciplinante il diritto fatto valere - Costante giurisprudenza della Corte costituzionale in proposito. (*Costituzione, art. 24*).

Reati e pene - Condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo o eversione - Liberazione anticipata - Concedibilità - Condizione - Inammissibilità della questione. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, lett. a, comma primo, parte seconda, come modificato dall'art. 15, comma primo, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306; Costituzione, artt. 3, 24 e 27, comma terzo*).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Norma impugnata contenuta in decreto-legge - Successiva modificazione in sede di conversione - Inammissibilità della questione.

Processo penale - Modifiche al nuovo codice di procedura penale - Introduzione, con decreto-legge, allo scopo di contrastare la criminalità mafiosa - Lamentato abuso della decretazione d'urgenza per insussistenza delle particolari ragioni di necessità e urgenza - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. (*D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, artt. da 1 a 10; Costituzione, art. 77, comma secondo*).

ca per coloro che non collaborano con la giustizia (anche qualora non sia accertata la persistenza di collegamenti con la criminalità organizzata) - Illegittimità costituzionale in parte qua. (D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -, art. 15, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo e 27, commi primo e terzo).

Reati e pene - Condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione - Liberazione anticipata - Ritenuta preclusione anche nei confronti di chi collabora con la giustizia - Lamentata irragionevolezza, con incidenza sulla funzione rieducativa della pena - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, parte prima, nel testo modificato dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, comma primo - come convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo).

Reati e pene - Condannati per delitti di criminalità organizzata - Misure alternative alla detenzione - Revoca in seguito a comunicazione dell'autorità di polizia circa la mancata collaborazione del condannato con la giustizia - Ritenuta discrezionalità del procedimento, rimesso all'iniziativa dell'autorità di polizia - Lamentata violazione dei principi di precostituzione del giudice e di soggezione del giudice alla sola legge - Non fondatezza della questione. (D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 -, art. 15, comma secondo; Costituzione, artt. 25, comma primo, 101, comma secondo, 109 e 111, comma primo).

Reati e pene - Detenuti per delitti di criminalità organizzata - Misure alternative alla detenzione - Impossibilità di usufruirne per coloro che non collaborano con la giustizia - Lamentata violazione della finalità rieducativa della pena, con ingiustificata disparità di trattamento tra detenuti, e lesione del diritto di difesa e del principio di irretroattività della legge penale, nonché del principio di ragionevolezza - Non fondatezza delle questioni. (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma primo, lett. a, parte prima, primo e secondo periodo, nel testo modificato dall'art. 15, comma primo, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, come convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; Costituzione, artt. 27, comma terzo, 24, comma secondo, 25, commi primo e secondo, e 3).

Reati e pene - Funzioni di prevenzione e di rieducazione della pena - Insussistenza di una gerarchia fra di esse - Possibilità, per il legislatore, nei limiti della ragionevolezza, di far prevalere l'una o l'altra. (Costituzione, art. 27, commi primo e terzo).

Reati e pene - Legislazione contro la criminalità organizzata - Scelta di privilegiare le finalità di prevenzione generale e

slatore per il raggiungimento di particolari finalità - Ragionevolezza - Invocabilità quale *tertium comparationis* per dedurre l'illegittimità della disciplina generale - Esclusione. (Cod. proc. pen., artt. 22, 409, 425; Costituzione, artt. 3).

Giudice naturale - Precostituzione - Configurazione del principio nella giurisprudenza costituzionale. (Costituzione, art. 25, comma primo).

Processo penale - Giudice del dibattimento - Qualità di giudice naturale del processo penale - Differenza rispetto alle funzioni del giudice per le indagini preliminari. (Costituzione, art. 25, comma primo).

Processo penale - Giudice per le indagini preliminari - Differenze rispetto al giudice istruttore configurato dal codice previgente - Conseguenze.

Processo penale - Giudice dell'udienza preliminare - Qualità di giudice naturale per il giudizio abbreviato - Sussistenza solo in presenza dei presupposti di legge. (Costituzione, art. 25, comma primo).

Indipendenza e imparzialità del giudice - Principio della soggezione del giudice alla sola legge - Condizioni sufficienti per l'assolvimento del precetto costituzionale - Individuazione da parte della Corte. (Costituzione, art. 101, comma secondo).

N. 306 — Sentenza 11 giugno 1993 Pag. 285

Retroattività e irretroattività - Successione di leggi nel tempo - Vanificazione, con legge successiva, di un diritto riconosciuto da legge precedente - Sindacabilità, sotto il profilo della ragionevolezza, da parte della Corte costituzionale (anche in materie non soggette al principio d'irretroattività). (Costituzione, art. 3).

Responsabilità penale - Principio di colpevolezza sancito dalla Costituzione - Natura di criterio garantistico dell'esecuzione della pena (e non solo della sua irrogazione). (Costituzione, art. 27, comma primo).

Eguaglianza (principio di) - Eguaglianza di fronte alla pena - Implicazioni - Individualizzazione della pena e proporzionalità rispetto alle personali responsabilità. (Costituzione, artt. 3 e 27, primo e terzo comma).

Reati e pene - Condannati per delitti di criminalità organizzata - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Revo-

disparità di trattamento con incidenza sul principio della capacità contributiva - Manifesta inammissibilità della questione. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 24, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 53).

N. 305 — Sentenza 5 luglio 1993 Pag. 269

Processo penale - Ammissione al giudizio abbreviato - Preclusione, qualora il reato contestato sia punibile con l'ergastolo - Insindacabilità dell'imputazione (anche se palesemente erronea) da parte del giudice dell'udienza preliminare - Lamentata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e dei principi di precostituzione del giudice e di soggezione del giudice alla sola legge - Non fondatezza della questione. (Cod. proc. pen., artt. 438, 439 e 440; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 25 e 101, comma secondo).

Processo penale - Contestazione di reato punibile con l'ergastolo - Conseguente inapplicabilità del rito abbreviato richiesto dall'imputato - Sindacabilità dell'imputazione da parte del giudice del dibattimento, ma non del giudice per le indagini preliminari - Conseguenze - Salvezza degli effetti sostanziali della richiesta di giudizio abbreviato. (Cod. proc. pen., artt. 438, 439, 440).

Processo penale - Poteri del giudice per le indagini preliminari in ordine alla richiesta di giudizio abbreviato - Limiti - Conseguenze, individuate dalla giurisprudenza costituzionale. (Cod. proc. pen., artt. 438, 439, 440).

Processo penale - Giudizio abbreviato - Possibilità per l'imputato di evitare l'udienza pubblica - Copertura costituzionale (ravvisabile nel diritto di difesa e nel principio di eguaglianza) - Esclusione. (Cod. proc. pen., artt. 438, 439, 440; Costituzione, artt. 3 e 24).

Processo penale - Richiesta di giudizio abbreviato - Accoglimento subordinato alla sussistenza di determinati presupposti - Trattamento ingiustificatamente discriminatorio - Esclusione - Diversità di situazioni processuali derivante da una disciplina codicistica carente. (Cod. proc. pen., artt. 438, 439, 440; Costituzione, art. 3).

Processo penale - Rispetto del principio di eguaglianza - Condizione - Parità di trattamento processuale di tutti i soggetti che si trovino nelle stesse situazioni. (Costituzione, art. 3).

Processo penale - Giudice per le indagini preliminari (nelle funzioni di giudice dell'udienza preliminare) - Attribuzioni - Configurazione in via ordinaria - Deroghe previste dal legi-

- N. 300 — Ordinanza 24 giugno 1993 Pag. 251

Matrimonio - Divorzio - Ex coniuge titolare di assegno divorzile - Diritto al 40 per cento dell'indennità di fine rapporto dell'altro coniuge per gli anni in cui il rapporto di lavoro di costui è coinciso con il matrimonio - Asserita irrazionale parificazione di situazioni diverse con lesione del diritto alla retribuzione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-bis, introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1967, n. 74; Costituzione, artt. 3 e 36*).

- N. 301 — Ordinanza 24 giugno 1993 » 255

Omissioni materiali occorse nella sent. n. 54 del 16 febbraio 1993.

- N. 302 — Ordinanza 24 giugno 1993 » 257

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Regime di assistenza diretta - Somme spettanti alle farmacie per le specialità medicinali fornite - Trattenuta pari al 2,5%) dell'importo (al lordo dei *tickets*) operata dal Servizio sanitario nazionale - Asserita disparità di trattamento, con violazione del principio della capacità contributiva e del criterio di progressività del sistema tributario - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma quarto; Costituzione, artt. 3 e 53*).

- N. 303 — Ordinanza 24 giugno 1993 » 261

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti - Trattamento previdenziale - Riconoscimento del servizio militare, senza oneri di riscatto, ai fini dell'anzianità lavorativa - Valutabilità del solo servizio in corso (o prestato successivamente) all'entrata in vigore della legge che opera il riconoscimento - Lamentata disparità di trattamento con pregiudizio della posizione di lavoro - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 52*).

- N. 304 — Ordinanza 24 giugno 1993 » 265

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Rendite vitalizie corrisposte a ex parlamentari - Assoggettamento ad imposta in percentuale ridotta - Mancata estensione dell'agevolazione alle altre categorie di pensionati - Lamentata

1992; *Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige*, artt. 8 n. 29 e 9 n. 10; d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, art. 3).

Province autonome - Attuazione di direttive comunitarie in materie di esclusiva competenza provinciale - Potestà delle province di emanare proprie leggi attuative - Sussistenza, indipendentemente dalla normativa di attuazione statale - Efficacia suppletiva di quest'ultima, ove la Provincia non abbia ancora legiferato. (*Legge Provincia Bolzano riapprovata il 4 dicembre 1992; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige*, art. 8 n. 29).

Sanità pubblica - Formazione professionale dei medici - Attuazione della direttiva CEE concernente la formazione specifica in medicina generale - Corsi biennali nella Provincia di Bolzano - Disciplina statale - Conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia - Impugnazione di decreto del Ministro della sanità emanato in esecuzione di decreto legislativo non impugnato - Eccezione di inammissibilità - Reiezione. (*Decreto del Ministro della sanità 29 settembre 1992; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige*, art. 8 n. 29, *legge Provincia Bolzano riapprovata il 4 dicembre 1992*).

Sanità pubblica - Formazione professionale dei medici - Attuazione della direttiva CEE concernente la «formazione specifica in medicina generale» - Corsi biennali nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano - Disciplina con decreto del Ministro della sanità - Non spettanza allo Stato, e per esso al Ministro, del relativo potere - Annullamento dell'atto statale invasivo. (*Decreto del Ministro della sanità 29 settembre 1992; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige*, art. 8 n. 29; *legge Provincia Bolzano riapprovata il 4 dicembre 1992*).

N. 317 — Sentenza 11 giugno 1993 Pag. 399

Università e istituzioni di alta cultura - Istituzione di nuove università - Passaggio nei ruoli di assistenti e ricercatori - Assistenti laureati dipendenti dall'ente universitario della Lombardia orientale - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto agli assistenti e ricercatori dei ruoli universitari statali, con lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 14 agosto 1982, n. 590, art. 20, comma terzo; Costituzione*, artt. 3 e 97).